

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

639^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 34423

CONGEDI 34423

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 34424

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 34475

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 34424

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 34423

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 34424

Presentazione 34425

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE Pag. 34459

AJROLDI, *relatore* 34426 e *passim*

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 34436 e *passim*

BATTAGLIA 34437

D'ANGELOSANTE 34438, 34463

GULLO 34462

* MARIS 34428, 34453

MORVIDI 34435

NENCIONI 34460

PAFUNDI 34452

RENDINA 34443

TAVIANI, *Ministro dell'interno* . . 34432 e *passim*

* TOMASSINI 34449

Votazione a scrutinio segreto . . 34473, 34474

Votazione per appello nominale . 34474, 34475

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Discussione ed approvazione, in seconda deliberazione:**

« Estradizione per i delitti di genocidio »
(1376-bis) (In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi

dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967):

FENOALTEA, relatore Pag. 34425
REALE, Ministro di grazia e giustizia 34425
Votazione a scrutinio segreto 34425, 34448, 34452

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 34476
Annunzio di interrogazioni 34477

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Bonacina per giorni 30 e Tedeschi per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annuncio di variazioni nella composizione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo del partito socialista italiano e del Partito socialista democratico italiano unificati, il senatore Actis Perinetti entra a far parte della 8ª Commissione permanente, in sostituzione del senatore Rovella, deceduto.

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione

di firme » (2242), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali » (1995-B);

DERIU e DE LUCA Angelo . — « Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali » (2249), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati RIPAMONTI ed altri . — « Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, numero 215: " Provvedimenti per l'edilizia popolare " » (2261), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati BELCI e BOLOGNA . — « Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia » (2264), previo parere della 5ª Commissione;

« Contributo straordinario dello Stato per la ferrovia circumvesuviana in regime di concessione » (2268), previo parere della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati CERVONE e LETTIERI . — « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260), previ pareri della 1ª e della 11ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

SAMEK LODOVICI ed altri . — « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal

lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione » (338-B), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

GENCO ed altri. — « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (2230), previo parere della 2ª Commissione;

« Rimborso spese e compenso ai Commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile » (2251), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (2252), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste » (2256), previ pareri della 1ª della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BARTOLOMEI ed altri. — « Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962,

n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del *visus* dei ciechi civili » (2248), previo parere della 5ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

BERLANDA ed altri. — « Disciplina delle vendite sottocosto nel commercio al dettaglio » (1581), previo parere della 2ª Commissione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente portuale Savona-Piemonte, per l'esercizio 1965 (*Doc. 29*).

Discussione e approvazione in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale: « Estradizione per i delitti di genocidio » (1376-bis) (In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: « Estradizione per i delitti di genocidio », già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1965 e dal Senato nella seduta del 12 ottobre 1966; in seconda deliberazione approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi

dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F E N O A L T E A, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale viene all'esame del Senato per la seconda volta. Nel tempo intercorso tra la prima votazione ed oggi nulla è avvenuto che possa indurre il relatore a modificare le considerazioni fatte in occasione della prima votazione. Ad esse quindi il relatore si riporta, non senza aver presenti al suo animo i fatti di guerra che in questo lasso di tempo hanno contristato il genere umano, in regioni prossime e lontane, ma tutte ugualmente vicine al nostro cuore di uomini, ed anche la circostanza che la parola « genocidio » ancora una volta ha sinistramente risuonato nell'arena internazionale. Anche per questo il Senato, votando il disegno di legge, mostrerà ancora una volta il suo attaccamento alla pace ed alla civiltà umana.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere se non sottolineare l'importanza dell'approvazione (che spero verrà fra poco) di questo disegno di legge, che ha avuto un *iter* assai più lungo di quanto la comune concordia sul suo contenuto comportasse. Anche nelle precedenti legislature — e per altre ragioni — non era stato possibile risolvere il problema. Quindi non ho che da raccomandare al Senato di porre la parola fine a questo *iter* perchè avremo fatto un atto di giustizia, lungamente atteso e finalmente realizzato.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, *Segretario*:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

P R E S I D E N T E. Avverto che, allo scopo di accertare se siano raggiunte le maggioranze qualificate previste dall'articolo 138 della Costituzione e dall'articolo 91-*quater* del Regolamento, la votazione dovrebbe aver luogo per appello nominale o, secondo la prassi prevalente, dettata da considerazioni di opportunità pratica, a scrutinio segreto.

Propongo che si segua, per gli stessi motivi, quest'ultima forma di votazione. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1376-*bis* composto di un articolo unico.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Le urne restano aperte.

Presentazione di disegno di legge

T A V I A N I, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A V I A N I, *Ministro dell'interno*. A nome del Ministro degli affari esteri, ho

l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) » (2278).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro dell'interno della presentazione del predetto disegno di legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Ricordo che è rimasto ancora accantonato l'articolo 23-bis.

A J R O L D I , *relatore*. Signor Presidente, risolveremo la questione alla fine della discussione degli articoli.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'articolo 52. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 52.

L'ultimo comma dell'articolo 134 del testo unico predetto è sostituito dai seguenti commi:

« In ogni caso detta licenza non consente l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni delle libertà costituzionali.

È consentita la rappresentanza e la trasmissibilità ai sensi dell'articolo 8 ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato proposto di sostituire l'articolo 52 con una serie di articoli. Si dia lettura di tale proposta di emendamenti.

G E N C O , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 52 con i seguenti:

Art. 52.

L'articolo 134 del testo unico predetto è sostituito con il seguente:

« Senza licenza del Sindaco è vietato ad enti o a privati prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di terzi.

È ammessa la rappresentanza.

La licenza non può essere concessa per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni.

La domanda deve essere corredata di certificazione del Procuratore della Repubblica dalla quale risulti la inesistenza nei confronti del richiedente di condizioni personali ostative previste dagli articoli precedenti eccettuata la contravvenzione di cui all'articolo 688, capoverso, del Codice penale.

Il richiedente inoltre deve avere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) possedere idoneità fisica accertata dall'ufficiale sanitario;
- 3) avere conseguito almeno licenza di scuola elementare;
- 4) essere di buona condotta morale.

La licenza deve essere vidimata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza della persona interessata ».

Art. 52-bis.

L'articolo 136 del testo unico predetto è sostituito con il seguente:

« La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ad adempiere le attività che la licenza comporta; e può essere negata in considerazione del numero degli istituti già esistenti.

La licenza è revocata quando vengano a mancare le condizioni e i requisiti senza i quali non può essere concessa; in caso di condanna per il delitto previsto dall'articolo 347 del Codice penale; nonchè quando siano state commesse ripetute gravi violazioni di leggi o di regolamenti.

Per le violazioni di non grave entità la licenza può essere sospesa per non oltre tre mesi.

La revoca e la sospensione comportano la cessazione immediata di tutte le attività autorizzate ».

Art. 52-ter.

La licenza è rilasciata e revocata dal Sindaco.

Art. 52-quater.

L'articolo 135 del testo unico predetto è sostituito con il seguente:

« I gerenti degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche di cui al presente capo devono tenere un registro degli affari giornalieri nel quale devono annotare le generalità delle persone che richiedono le prestazioni, e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Nei locali degli uffici predetti deve essere permanentemente affissa la tabella delle operazioni autorizzate con la tariffa delle mercedi.

La tabella è rilasciata dal Sindaco e vidimata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ».

Art. 52-quinquies.

L'articolo 137 del testo unico predetto è sostituito con il seguente:

« Il rilascio della licenza per gli istituti o le agenzie previste nel presente capo, è subordinato al versamento presso la Tesoreria comunale di una cauzione nella misura stabilita dal Sindaco.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni verso terzi, inerenti all'esercizio delle attività autorizzate e dall'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalle leggi o dai regolamenti.

In caso di inosservanza, il Sindaco devolve la cauzione in tutto o in parte alla Tesoreria comunale, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere disposti dal Sindaco se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il gerente abbia dimostrato di non avere obbligazioni verso terzi ».

Art. 52-sexies.

L'articolo 139 del testo unico predetto è sostituito con il seguente:

« Gli Uffici di vigilanza e di investigazione privati hanno obbligo di prestare la loro opera a richiesta motivata dell'autorità di pubblica sicurezza, e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Pretore ».

Art. 52-septies.

L'articolo 140 del testo unico predetto è sostituito con il seguente:

« Salvo diverse disposizioni di legge, i contravventori alle precedenti norme sono puniti con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammenda fino a lire 100.000 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questi articoli sostitutivi.

* **M A R I S .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 52 ed anche l'emendamento aggiuntivo che abbiamo presentato all'articolo 53, che si riferiscono tutti alle guardie particolari e agli istituti di vigilanza e di investigazione privata che, secondo il disegno di legge in discussione, restano regolati dagli articoli che vanno dal 133 al 141 dell'attuale testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Nell'emendamento che abbiamo presentato come nuovo articolo 52 cade la prima parte che dice: « Senza licenza del Sindaco », poichè si intende che ormai ci si riferisce soltanto alla licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Sostanzialmente noi introduciamo una sola modifica all'articolo 134 del testo unico, e tale modifica riguarda le cause ostative all'esercizio dell'attività di guardia particolare giurata e di agente di vigilanza e di investigazione privata. Riteniamo che una condanna per ubriachezza ripetuta comporti necessariamente l'esclusione della possibilità di esercitare queste facoltà poichè pensiamo che per una guardia sia sommarmente necessaria la sobrietà; pertanto tra le cause ostative deve sussistere quella di cui all'articolo 688, capoverso, del codice penale.

Con l'articolo 52-*bis* intendiamo introdurre alcune modificazioni alla disciplina dell'articolo 136, il primo comma del quale stabilisce che la licenza è riusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Ebbene, noi riteniamo che l'attuale struttura complessiva della legge imponga che non si parli più di idoneità ai servizi che si intende esercitare, ma si parli più semplicemente e con maggior proprietà di linguaggio di « capacità tecnica ad adempiere le attività che la licenza comporta ». Il gerente, l'agente investigativo o di vigilanza o la guardia particolare debbono essere nelle condizioni di poter svolgere tutte le attività che la licenza comporta e consente di svolgere. Per cui per conse-

guire la licenza riteniamo indispensabile che l'idoneità non sia limitata a quelle fra le attività consentite dalla licenza che l'agente investigativo intende in concreto esercitare, ma debba essere richiesta per tutte le attività consentite e previste dalla licenza.

L'articolo 136, secondo comma, dell'attuale testo unico stabilisce che può essere altresì negata la licenza in considerazione del numero o dell'importanza degli istituti già esistenti: questi criteri, ai fini di negare la licenza, non sono entrambi corretti. Concordiamo sulla possibilità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di negare la licenza in relazione al numero degli istituti già esistenti, se questi sono tanti da garantire per tutti i cittadini la possibilità di godere di un siffatto servizio. Non corretto è invece l'altro criterio discrezionale, quello dell'importanza degli istituti già esistenti. È evidente che questo criterio valutativo non può essere applicato dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale deve soltanto attenersi ad un fatto quantitativo numerico.

In questo senso la legge deve essere modificata, lasciando alla pubblica sicurezza di negare la licenza soltanto in relazione al numero degli istituti già esistenti.

Riteniamo quindi che debba essere anche meglio disciplinata la materia della revoca della licenza e che sia giusto introdurre il criterio della revoca di diritto in caso di condanna del titolare della licenza e del gerente o del rappresentante o degli agenti che fanno parte dell'agenzia, di condanna per il delitto previsto dall'articolo 347 del codice penale, cioè di condanna per usurpazione di pubbliche funzioni. Nel caso in specie si verificherebbe una esorbitanza di attività che indicherebbe come indispensabile l'intervento volto ad impedire l'esercizio di una licenza così delicata da parte di persone che hanno dimostrato di non essere in grado di assolvere degnamente i loro compiti e di esercitare i loro diritti senza ledere quelli degli altri.

L'articolo aggiuntivo 52-*ter* è precluso. Con il 52-*quater* si intende modificare in parte la disciplina della materia prevista dall'articolo 135 dell'attuale testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'attuale articolo

135 stabilisce che i direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente. Il soggetto di questo obbligo imposto dalla legge è soltanto, in base all'articolo 135, il direttore dell'ufficio di informazioni. A noi pare che questa soggettivazione dell'obbligo di tenere il registro non soddisfi le esigenze di carattere pubblicistico relative al fatto che comunque in queste agenzie devono essere tenuti registri nei quali vengono annotati gli affari giornalieri.

Per questo noi riteniamo che non i direttori debbano essere indicati come coloro che sono unicamente obbligati a tenere un registro degli affari, ma i gerenti degli uffici di informazioni. E per gerenti intendiamo sia il titolare della licenza sia il rappresentante, ai quali soprattutto fa capo l'obbligo di una regolare gestione dei loro affari e di una regolare notazione dei loro affari giornalieri.

Nella formulazione del nostro emendamento abbiamo ritenuto di non dover riprendere il terzo comma dell'articolo 135, il quale stabilisce che le persone che compiono operazioni con gli uffici suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

A noi pare eccessivo che per avvalersi dei servizi di informazione di una agenzia e sapere se un determinato emittente di una cambiale ha una capacità patrimoniale che può lasciarci tranquilli sul buon fine del « pagherò » ci si debba presentare all'agente che raccoglie e fornisce queste informazioni di carattere commerciale muniti di una carta di identità o di passaporto. Sarà sufficiente semmai introdurre una norma simile a quella che è stata introdotta per gli alberghi, stabilendo cioè l'obbligo da parte dell'utente di questo servizio di declinare sotto la propria responsabilità le proprie generalità, senza peraltro imporre che l'utente preventivamente compri queste generalità. Su di esso graverà semmai la responsabilità, anche penale se vogliamo (come è stato fatto per gli alberghi), di aver fornito delle generalità false.

Con l'articolo aggiuntivo 52-*quinquies* intendiamo modificare in parte la disciplina prevista dall'articolo 137 dell'attuale testo unico. Ritengo che il primo comma sia precluso, così come è precluso il terzo comma. Restano il secondo e il quarto comma dell'emendamento, che attengono alla funzione che deve esercitare la cauzione a garanzia dell'agente e allo svincolo della cauzione medesima dopo i tre mesi dalla cessazione dell'esercizio da parte del titolare della agenzia.

L'articolo 52-*sexies* intende modificare parzialmente, con una innovazione sostanziale, la disciplina dell'articolo 139 dell'attuale testo unico della legge di pubblica sicurezza. Attualmente dice l'articolo 139: « Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ». A noi pare che l'autorità di pubblica sicurezza e così gli ufficiali e gli agenti di polizia non possano imporre a nessun individuo, anche se titolare di una licenza un obbligo di fare, cioè un obbligo di collaborare, di agire e di comportarsi in un certo modo, perchè questo obbligo imposto da un'autorità di pubblica sicurezza finirebbe per incidere sull'indipendenza, sulla libertà dell'individuo e del cittadino, anche titolare di una licenza di questo tipo. Riteniamo che sia più corretto da un punto di vista costituzionale, mantenendo fermo in via di principio l'obbligo di collaborazione (perchè, è evidente, può accadere che l'autorità di pubblica sicurezza abbia necessità di questa collaborazione come di quella di qualsiasi altro cittadino) subordinare questa collaborazione ad una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Così, con il nostro emendamento, abbiamo introdotto questa nuova formulazione: « Gli uffici di vigilanza e di investigazione privati hanno l'obbligo di prestare la loro opera a richiesta motivata dell'autorità di pubblica sicurezza, e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del pretore ».

E mi avvio alla conclusione. L'emendamento 52-septies vuole correggere la severità, tutto sommato eccessiva e non necessaria, dell'articolo 140 dell'attuale testo unico della legge di pubblica sicurezza, il quale prevede, per i contravventori alle disposizioni che disciplinano questa materia, la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. A noi pare che debba essere dato maggiore spazio all'esercizio, da parte dell'autorità giudiziaria, della discrezionalità che è connessa alla valutazione dei casi di specie. L'autorità giudiziaria deve avere maggiore spazio per commisurare la pena alla gravità della lesione del bene giuridico che in concreto è stata operata; proponiamo pertanto che le pene siano previste non congiunte ma alternative.

« Salvo diverse disposizioni di legge — così proponiamo che sia modificata la norma dell'articolo 140 — i contravventori alle precedenti norme sono puniti con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 100 mila »: questo praticamente, per consentire al magistrato nei casi lievi, quando le violazioni sono di entità pressochè trascurabile, di applicare soltanto l'ammenda e non anche la pena dell'arresto.

Con l'emendamento all'articolo 53 — illustrerò anche questo — noi chiediamo che vengano aggiunte, al primo capoverso dell'attuale testo unico dell'articolo 138, in fine, al numero 6, le parole: « salvo riabilitazione ». L'attuale articolo 138 stabilisce che le guardie particolari debbono possedere 7 determinati requisiti, e li elenca: essere cittadino italiano, aver raggiunta la maggiore età; avere adempiuto agli obblighi di leva, saper leggere e scrivere; non aver riportato condanne per delitto, essere persona di ottima condotta politica e morale; essere munito della carta d'identità, essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Questa norma risulta in parte modificata dall'articolo 53 il quale migliora, in un certo senso, il testo dell'articolo 138; per esempio, al n. 6, prevede che, per essere idonea, la guardia particolare non debba aver riportato condanna per delitto non colposo, mentre prima si prevedeva soltanto il de-

litto puro e semplice. Quindi, anche lesioni gravi, colpose, operate nel corso o in occasione di un sinistro automobilistico sono ostantive per svolgere l'attività di guardia particolare.

Pensiamo però che, in armonia con i principi generali che abbiamo esposti, per questa legge si debba introdurre anche la possibilità, per chi ha subito un delitto ed è stato riabilitato, di esercitare tutte le attività. La riabilitazione non opera come una ultima elemosina della società nei confronti di chi ha sbagliato, ma interviene a seguito di una procedura che ha garanzie giurisdizionali e che parte da precise e dettagliate informazioni che si assumono sul comportamento di chi ha sbagliato per un arco notevole di tempo: 5, 10 o più anni, a seconda della gravità del reato o del delitto commesso.

Se la Corte di appello, dopo questa indagine accurata, ritiene di poter concludere che l'individuo si è ormai riabilitato, cioè ha riacquisito il diritto di piena cittadinanza fra gli uomini e cancella quanto è stato fatto di male da lui, anche formalmente, sul certificato penale, non si capisce perchè si debba poi precludere all'individuo riabilitato la possibilità di esercitare tutte indistintamente le attività. Si può avere subito una condanna per lesioni volontarie nel corso di una lite, avvenuta un po' per giuoco, per ragioni non gravi; si possono aver subito condanne per delitti che tuttavia non incidono su quella sfera di garanzia che la guardia giurata deve dare, cioè rispetto del patrimonio degli altri, rispetto della proprietà, poichè le guardie particolari debbono soltanto vigilare sulla proprietà. È evidente che chi può aver litigato con un amico per una partita di calcio ed essere trascorso con quattro pugni è persona che peraltro può dare mille ed una garanzia sul piano del rispetto della proprietà altrui. Per questo non si vede perchè non si debba introdurre la possibilità, per coloro che sono stati condannati per delitto, ma riabilitati, di esercitare l'attività di guardia. Queste sono le ragioni, signor Presidente, onorevole Ministro ed onorevole relatore, che hanno presieduto alla stesura degli emendamenti che noi abbiamo

presentato e che sottoponiamo al voto della Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , relatore. Il senatore Maris ha illustrato tanto gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 52 come l'emendamento modificativo dell'articolo 53. Per tutto quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 52, la Commissione osserva che in ordine a detto articolo l'emendamento non può essere accolto, intanto perchè riproduce ancora l'istituto del « Sindaco » che il Senato ha già respinto; poi è da tener presente che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e particolarmente gli articoli 136 e 137, oltre alla norma generale dell'articolo 11, provvedono già a stabilire quali sono i requisiti di cui devono essere muniti coloro che chiedono l'autorizzazione di polizia e quali sono le cause ostative dell'autorizzazione. Quindi non pare che sia opportuno uscire dal testo che è organicamente coordinato con il disegno di legge governativo.

Per quanto concerne l'articolo 52-*bis*, bisogna far presente che, mentre il primo comma coincide sostanzialmente con la norma in vigore, cioè con l'articolo 136 del testo unico, i commi successivi invece non possono essere accettati in quanto anche essi risentono, attraverso la sistematica delle condizioni ostative, eccetera, dell'impostazione che è già stata disattesa, in quanto la disciplina data alla materia è ormai quella del disegno di legge governativo e non quella del disegno di legge n. 566, la quale prevede una casistica di ipotesi di revoca, di sospensione della licenza che però trascurano le sostanziali esigenze di pubblica sicurezza. Non c'è, ad esempio, la previsione della revoca della licenza per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Nel testo emendato questa indicazione specifica non si trova.

Ora, in una materia così delicata come quella delle autorizzazioni di polizia che riguardano questo particolare settore, è ne-

cessario che questi elementi, che sono contenuti nel testo unico, vengano conservati.

Per quanto riguarda l'articolo 52-*ter*, non mi intrattengo perchè è precluso, pel motivo che si parla di licenza rilasciata e revocata dal sindaco.

Per l'articolo 52-*quater* l'emendamento, a parere della Commissione, non può essere accolto perchè in esso è stato sostanzialmente eliminato l'obbligo dell'identificazione delle persone che richiedono le prestazioni agli uffici in parola. Il che, data la delicatezza degli affari che trattano questi uffici (agenzie private d'informazione), non pare ammissibile. D'altra parte la previsione della tabella rilasciata dal sindaco e vidimata dal procuratore della Repubblica rientra ancora negli schemi del disegno di legge n. 566, che è stato più volte dichiarato respinto e precluso. Per cui anche questo emendamento non può essere accettato.

Per quello che concerne l'articolo 52-*quinquies*, lo stesso senatore Maris ha dato atto che il primo ed il terzo comma sono preclusi. Per la verità è precluso anche il quarto comma, perchè anche in esso si parla del sindaco. Pensa invece la Commissione che si debba mantenere integro il testo della legge del 1931.

Per quanto concerne l'articolo 52-*sexies*, è da tener presente l'autorizzazione di polizia in virtù della quale gli uffici di vigilanza e di investigazione privata, esercitando talune funzioni che, pur essendo private, sono molto affini alla funzione di prevenzione che la polizia esercita nell'interesse pubblico, devono anche essere tenuti coerentemente e contestualmente a collaborare con gli organi di polizia in tutti i casi in cui sia necessario. Questo è importante per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di vigilanza esplicata dalle guardie giurate presso gli stabilimenti pubblici e privati e dai cosiddetti metronotte, cioè dai vigili notturni che esercitano la vigilanza sulle abitazioni ed anche sugli uffici o gli stabilimenti, ai fini della loro disponibilità presso le autorità di polizia per le informazioni immediate che possono agevolare non solo operazioni di prevenzione, ma anche operazioni di repressione della criminalità. È

ovvio ed evidente che non si può attendere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica senza perdere l'effetto del pronto intervento che il legislatore si è proposto di raggiungere con questa norma.

In relazione all'articolo 52-septies, il relatore osserva che la pena congiunta è giustificata dal fatto, già ricordato, che si tratta di autorizzazioni di polizia che consentono attività in un settore particolarmente delicato in ragione del quale il legislatore ha ritenuto opportuno non prevedere, come per la generalità dei casi, l'alternatività delle sanzioni.

In ordine all'articolo 53, che richiama lo articolo 138 del testo unico, lo stesso senatore Maris ha dato atto che esso migliora notevolmente l'articolo 138 del testo unico predetto. L'emendamento proposto dal senatore Maris tendente ad introdurre anche qui gli eventuali benefici della riabilitazione, non pare che, nel caso specifico, possa essere accettato. Infatti la riabilitazione opera come reintroduzione del cittadino nell'ambito delle attività normali della società; ma quando si tratta di attività che hanno un contenuto delicato e complesso come quello della prevenzione della criminalità, alla quale si riallacciano la salvezza dei beni privati e pubblici, evidentemente deve prevedersi una maggiore severità nella concessione delle licenze.

Per queste considerazioni si ritiene che l'emendamento sia da respingere; trattandosi di materia particolarmente delicata, l'intervenuta riabilitazione non appare, in questo caso, sufficientemente tranquillizzante. È da ricordare che, mentre la riabilitazione, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico, è sufficiente a rimuovere gli effetti della condanna ai fini del rilascio delle autorizzazioni, in genere, per taluni settori, anche diversi da quelli che ho accennato, come ad esempio il settore delle armi e degli esplosivi, la riabilitazione non ha lo stesso effetto, per la particolare importanza e delicatezza del settore nel quale opera l'autorizzazione di polizia.

È anche da ricordare che in questo senso si è espresso, nella sua adunanza generale del 2 dicembre 1965, il Consiglio di Stato.

Per tutte queste considerazioni la Commissione ritiene di non poter essere favorevole agli emendamenti che sono stati illustrati per gli articoli 52 e 53 dal senatore Maris.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Come ho già detto ieri, il punto essenziale della disciplina di questa materia si ha all'articolo 52, laddove si stabilisce: « In ogni caso detta licenza non consente l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni delle libertà costituzionali ». Questa disposizione deve essere ancora votata ed è quella che innova rispetto al passato.

Le proposte del senatore Maris si basano in effetti sul trasferimento dei poteri dall'autorità di pubblica sicurezza al sindaco, impostazione già preclusa. Per queste ragioni, sul piano generale non accetto gli emendamenti; sul piano più particolare poi, il senatore Ajroldi ha esposto i motivi per i quali essi nei singoli casi non vengono accolti ed io concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dei vari articoli sostitutivi dell'articolo 52, presentati dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 52. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'articolo 52-ter è precluso. Metto pertanto ai voti l'articolo 52-quater. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52-quinquies limitatamente ai commi non preclusi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52-*sexies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 52-*septies*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto quindi ai voti l'articolo 52, con l'avvertenza che all'ultimo comma, alle parole: « È consentita la rappresentanza e la trasmissibilità ai sensi dell'articolo 8 » occorre sostituire le altre: « Sono consentite la rappresentanza e la trasmissibilità ai sensi dell'articolo 8 ». Trattasi di modifica formale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 53.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 53.

L'articolo 138 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) essere fisicamente idoneo;
- 4) avere conoscenza elementare delle leggi penali e di pubblica sicurezza attinenti al servizio e dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi;
- 5) essere persona di ottima condotta;
- 6) non avere riportato condanna per delitto non colposo.

Le guardie particolari devono essere iscritte all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal questore ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto,

Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento al primo capoverso, al n. 6), tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo riabilitazione ».

Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Maris. Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione è contraria.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Aimoni, Gullo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 53. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 54.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 54.

L'articolo 144 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero a esibire i documenti d'identificazione di cui è provvisto e a dare i richiesti chiarimenti.

Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può esser sottoposto a rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e simili, con esclusione di ogni forma di ispezione corporale ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non vi sono emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 55.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 55.

L'articolo 150 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo e stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal territorio dello Stato e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivi di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Maris, Aimoni, Gianquinto, Fabiani, Perna, Morvidi, Rendina e Kuntze è stato presentato un emendamento al primo capoverso, tendente ad inserire, dopo le parole: « condannati per delitto », le altre: « non colposo ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

A J R O L D I , *relatore.* Ritengo che questo emendamento si possa senz'altro accogliere.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Il Governo accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai

senatori Maris, Aimoni, ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 56.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 56.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 152 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione in materia di diritto di asilo, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province i quali non sappiano dare contezza di sè o siano sprovvisti di mezzi. I prefetti delle province di confine possono, per gli stessi motivi, respingere gli stranieri alla frontiera ovvero allontanarli dai comuni di frontiera mediante foglio di via obbligatorio.

In caso di urgenza i prefetti possono adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente per motivi di ordine pubblico, riferendone al Ministro ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelo-sante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 152 del testo unico predetto è soppresso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Morvidi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M O R V I D I . L'articolo 56, che dovrebbe sostituire l'articolo 152 del testo unico, contempla tre casi fondamentali che riguardano gli stranieri: gli stranieri che si trovano nelle rispettive provincie (s'intende italiane); gli stranieri che stanno per entrare; infine un caso di urgenza che si riferisce agli uni e agli altri.

Ora, anzitutto bisogna domandarsi cosa significa l'espressione « gli stranieri che non sappiano dare contezza di sè ». Si badi, questi stranieri sono quelli che si trovano già nel territorio italiano, cioè che non sono stati respinti alla frontiera, perciò è presumibile che abbiano potuto dare contezza di sè e continuino a darla. Altrimenti non si intenderebbe un'espressione di questo genere, soprattutto in relazione a quanto è detto dopo, cioè che per gli stessi motivi si possono respingere gli stranieri alla frontiera.

Ma la questione più grave, a mio avviso, è un'altra. Il testo governativo dice: « i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera » e « i prefetti... possono... respingere gli stranieri alla frontiera ». Ebbene, che cosa significa questa facoltà? Ci dobbiamo rendere conto del pericolo insito in una formazione di questo genere: vuol dire che il prefetto se crede di dover respingere lo straniero lo respinge, se crede di non doverlo respingere non lo respinge; vuol dire che di fronte a due stranieri che non danno contezza di sè (ammesso e non concesso che possa passare per buona una espressione di questo genere) il prefetto può respingere uno alla frontiera e trattenere l'altro. Questo è il significato della facoltà del prefetto.

Ora, io capisco che ci debbano essere delle precisazioni e delle condizioni in modo che non si dia una facoltà che diventerebbe un vero e proprio arbitrio, ma non è in questo modo che si deve precisare. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il caso di urgenza: i prefetti possono adottare i provvedimenti predetti, cioè hanno la facoltà di comportarsi in modo diverso nei confronti dell'uno o dell'altro straniero.

Ebbene, mi pare che un articolo di questo genere non possa assolutamente essere

approvato e che sia opportuno abolirlo, anche perchè, sia per quanto riguarda la tutela del cosiddetto ordine pubblico sia per quanto riguarda la tutela dell'incolumità pubblica, i prefetti possono servirsi di altri mezzi per cercare di regolare l'attività degli stranieri. Questa disposizione oltre tutto, a parte l'infelice formulazione, può anche rivelarsi in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione il quale garantisce allo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, perchè il prefetto può benissimo respingere uno straniero il quale non abbia la possibilità di esercitare le libertà democratiche nel suo Paese. Infatti normalmente lo straniero esule può dare poca contezza di sè: potrà dare contezza di sè dopo un certo periodo trascorso nel Paese nel quale è ospitato. Quindi la formulazione dell'articolo 56 si rivela pericolosa anche in rapporto al dettato dell'articolo 10 della Costituzione.

Per queste ragioni noi insistiamo sul nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario. Il senatore Morvidi ha ricordato il diritto di asilo e il diritto di asilo è 'a premessa del nuovo testo dell'articolo 56 del disegno di legge. Quindi, tutto quello che attiene all'articolo 10 della Costituzione, il quale consente che 'o straniero al quale sia impedito, nel suo Paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, abbia diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge, non viene pregiudicato dall'articolo 56 e le sue disposizioni concernono soltanto gli stranieri che non siano in grado di dare contezza di sè. Ora questa indicazione, questa terminologia, più o meno corretta ma comunque espressiva, va ricollegata con la disposizione dell'articolo 142 del testo unico, il quale stabilisce che gli

stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno; cioè per declinare le loro generalità, per farsi identificare.

Se uno straniero, trovandosi nel territorio dello Stato, non ha dato contezza di sè, ed è venuto meno alle disposizioni dell'articolo 142 del testo unico e non può fruire del diritto d'asilo previsto dalla Costituzione, evidentemente è persona che, sotto il profilo della prevenzione, può considerarsi in posizione equivoca e quindi pericolosa dalla quale lo Stato ha il diritto di difendersi. E credo, senatore Morvidi, che quello che è previsto nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in vigore e che per questa parte, salvo il diritto di asilo, si intende conservare è previsto in tutte le leggi di tutti gli Stati. Io ho un esempio in cui, regolamentandosi il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato sovietico, si fa presente che gli stranieri i quali trasgrediscono le disposizioni stabilite (come quella del nostro articolo 142) sono soggetti a misure amministrative e a sanzioni penali come l'obbligo del ritorno al luogo iniziale di soggiorno, l'elevazione di contravvenzioni, imputazione di responsabilità penali ed invito a lasciare il Paese prima della scadenza del permesso per il soggiorno nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Si tratta di una regola generale che attiene alla difesa della comunità nazionale dalle persone che non sono neanche in grado di dare contezza di sè, e quindi non ha niente a che fare con le libertà costituzionali naturali, difese dal diritto di asilo.

Per queste considerazioni, la Commissione è contraria all'emendamento.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Aimoni, Morvidi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 57. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 57.

Il secondo comma dell'articolo 156 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni o di finanziamento dei partiti politici, della stampa, delle associazioni sindacali e può essere negata soltanto per ragioni di tutela della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Al capoverso, sostituire le parole: « La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua o » *con le altre:* « La licenza è concessa quando la »

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore*. La Commissione è contraria in quanto si elimina ogni possibilità di potere discrezionale da parte dell'autorità che deve concedere la licenza. Il diritto di esercitare la questua nei modi più larghi previsti dal testo governativo (articolo 57), è naturalmente temperato dal corrispettivo diritto di libertà dei cittadini e quindi spetta all'autorità

di polizia il potere discrezionale di autorizzazione che del resto è molto limitato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario allo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Palumbo e Trimarchi è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

« *Al capoverso, sopprimere le parole: " o di finanziamento dei partiti politici, della stampa, delle associazioni sindacali " ».*

B A T T A G L I A . Domando di parlare per illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che l'emendamento sia molto chiaro nella sua portata. Noi siamo favorevoli alla prima parte dell'articolo 57 del testo di legge in esame laddove si stabilisce che la licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni, ma non siamo per niente d'accordo con quella parte dell'articolo in cui si autorizza la questua per finanziamento dei partiti politici, della stampa e delle associazioni sindacali. La ragione penso che sia ovvia, onorevole Presidente. I partiti sono infatti già molto screditati nell'opinione pubblica e se noi dovessimo autorizzare delle questue per « il foraggiamento » dei partiti po-

litici lo scadimento dei partiti andrebbe oltre ogni limite.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi, in quanto la norma affida ai questori la discrezionalità di queste questue. Infatti le questue potrebbero essere autorizzate per questo determinato partito e non per quell'altro e vi potrebbero essere delle questue autorizzate per una determinata stampa e non per altra. E ancora, signor Presidente: quale è il controllo sulle somme che verrebbero raccolte attraverso dette questue?

Mi auguro che queste considerazioni, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, provochino un ripensamento del Governo su questo punto dell'articolo 67 e, quindi, l'accoglimento del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione non è favorevole, poichè questo emendamento contrasta con lo spirito di una sentenza della Corte costituzionale (e precisamente della sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957) che si è intrattenuta a suo tempo sulla legittimità costituzionale dell'articolo 156 del testo unico e ha ritenuto che quell'articolo non fosse costituzionalmente illegittimo, ma fosse carente nel senso che non tutelava sufficientemente talune attività in merito alle questue. Così motiva la Corte costituzionale: « Merita considerevole rilievo che le pubbliche raccolte di fondi possono essere ispirate a fini socialmente apprezzabili e che esse si sono storicamente affermate e vanno di fatto affermandosi come mezzo per procurare alle manifestazioni del pensiero e dell'azione politica e sociale i fondi necessari al loro svolgimento mediante la stampa ed altri organi di diffusione ». Sotto questo aspetto la Corte costituzionale ha ritenuto che il testo dell'articolo 156 non fosse illegittimo ma fosse carente.

L'articolo 52 del testo attuale ha cercato appunto di provvedere ad eliminare questa carenza. Questi sono i motivi per cui la Commissione non può condividere l'emendamento proposto dai senatori Palumbo e Trimarchi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario allo emendamento anche in considerazione della rilevanza data dalla nostra Costituzione ai partiti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramigna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Al capoverso, dopo le parole: « associazioni sindacali », inserire le altre: « culturali, assistenziali, ricreative ».

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Angelosante ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D ' A N G E L O S A N T E . Con questo emendamento si vuole tener presente la situazione reale attuale del nostro Paese che vede le associazioni sindacali, i partiti, eccetera, organizzati non più solo entro i limiti ristretti che erano loro propri in precedenza, ma in una serie di organizzazioni, di strutture che ne allargano l'attività nei campi più diversi, anche se collegati con l'attività fondamentale di queste associazioni. Non solo, ma esso si riferisce anche alle associazioni propriamente culturali, assistenziali e ricreative, le quali, in quanto abbiano una base popolare che le costituisce e le sostiene, hanno anche necessità di fare riferimento, di richiamarsi, di rivolgersi a questa base di sostenitori, quando si tratta appunto di provvedere al reperimento dei fon-

di per lo sviluppo dell'associazione e della organizzazione.

Per questi motivi noi riteniamo che, nello spirito della nuova formulazione del capoverso dell'articolo 57, a fianco delle organizzazioni qui previste come autorizzate ad avere la licenza per la questua o raccolta di fondi non possa mancare la indicazione delle associazioni culturali, assistenziali e ricreative.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno a esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Aimoni ed altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramigna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, al capoverso, le parole da: « e può essere negata » sino alla fine. Il senatore D'Angelosante ha facoltà di svolgerlo.

D ' A N G E L O S A N T E . Noi proponiamo che le ultime parole del secondo comma dell'ex articolo 156 siano tolte, cioè che sia soppressa l'ultima parte, la quale prevede che la licenza possa essere negata agli stessi soggetti e agli stessi gruppi e alle stesse associazioni, ai quali la prima parte

del secondo comma la concedè, soltanto per ragioni di tutela della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini.

Di questa materia ci siamo già occupati durante la discussione generale e l'abbiamo portata come esempio, secondo noi incontrovertibile, di alcuni aspetti della legge al nostro esame, che appaiono assolutamente peggiorativi nei confronti della legislazione del 1931. Abbiamo sentito poc'anzi in occasione della discussione dell'emendamento proposto dai colleghi di parte liberale, i quali volevano ritornare direttamente al testo fascista del 1931 (che vietava la raccolta di fondi, le questue, le collette, eccetera per i partiti politici, organizzazioni sindacali, eccetera) abbiamo sentito, dicevo, il relatore fare riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale, la quale ebbe a dichiarare che, anche se l'originario articolo 156 non era in sé costituzionalmente illegittimo, tuttavia era carente in quanto non teneva presente la realtà politica del nostro Paese, non teneva presente la realtà rappresentata dai partiti e dalle organizzazioni sindacali riconosciuti e dalla Costituzione.

Abbiamo poi sentito l'onorevole rappresentante del Governo dire che egli si opponeva all'accoglimento dell'emendamento liberale in quanto che esso non teneva conto della posizione di privilegio e di prestigio, della posizione di riconoscimento costituzionale, che hanno i partiti nel nostro ordinamento. Dopo di questo, però, si arriva a quest'ultima parte del secondo comma dell'articolo 57 e tutti i discorsi che abbiamo sentito cadono e evidentemente non vengono più tenuti in considerazione dai rappresentanti della maggioranza e del Governo. Noi sosteniamo che riconoscere all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di concedere la licenza soltanto nel caso in cui la questua o la raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico o di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni o di finanziamento di partiti politici, della stampa e delle associazioni sindacali, per poi dare alla stessa autorità il potere discrezionale di negare la licenza ogni qualvolta vi sia motivo di dubitare che, dall'esercizio dell'attività alla quale essa si riferisce, possa deri-

vare pericolo o nocimento alla pubblica fede, alla tranquillità e alla libertà dei cittadini, equivale, non solo a mantenere il vecchio regime per cui non si poteva procedere a collette o a questue in questa materia, ma ad aggravarlo con una discriminazione inaccettabile inquantochè è rimesso all'autorità di pubblica sicurezza il potere di decidere in quali casi debba essere concessa e in quali altri non debba esserlo.

Noi ci auguriamo che il Governo e la maggioranza avvertano la necessità di modificare questa parte della legge in esame che costituisce uno degli esempi, come dicevo prima, che valgono a dimostrare come in quei pochi casi in cui questa legge fa dei passi in avanti, immediatamente sopravviene la correzione che elimina completamente tali passi e ridetermina una situazione peggiore di prima. Infatti, prima, nella legge fascista c'era una simmetria, se così si può dire, un equilibrio interno: nel 1931 i partiti non esistevano, e lo abbiamo tante volte ripetuto, e, non esistendo, è chiaro che non vi erano dei soggetti costituzionalmente rilevanti in favore dei quali dovesse essere riconosciuto il diritto all'autosostentamento mediante collette da svolgersi tra gli aderenti, o sostenitori, o simpatizzanti.

Ma oggi i partiti ci sono; oggi che la Corte costituzionale vi dice, con la sentenza che ha letto l'onorevole relatore, che l'articolo 157 del vecchio testo unico, anche se legittimo, è incompleto e carente perchè non tiene presente la realtà dei partiti, voi non potete più sottoporre al mero arbitrio dell'autorità di pubblica sicurezza la decisione se accordare o no la licenza, perchè questo significa, onorevoli colleghi, il subordinare la licenza stessa alla salvaguardia della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini. In definitiva con questi argomenti, con questi limiti, con queste preclusioni si ritorna alla legge fascista e la si peggiora in quanto si aggiunge la discriminazione nella discriminazione, perchè rimane in vigore la prima parte dell'articolo 157 dato che, per quanto si riferisce alla materia ecclesiastica, nessun limite è posto.

In passato, l'unico caso in cui era autorizzata la questua, la colletta, era quello pre-

visto dal primo comma, cioè riguardante la materia ecclesiastica, e dal secondo comma, riguardante cioè scopi patriottici, scientifici, di beneficenza o sollievo da pubblici infortuni. Ci trovavamo perciò di fronte ad una esclusione dei soggetti di un certo tipo: partiti, associazioni sindacali e di altra natura; però si era in assoluta parità dei soggetti ammessi ad avere la licenza, perchè sia per l'attività ecclesiastica sia per la raccolta di fondi con scopi patriottici, o scientifici, o di beneficenza, vi era praticamente la stessa situazione, in quanto mentre nel primo caso non era necessaria la licenza, nell'altro questa era concessa. Ora, invece, noi aggraviamo la situazione nel senso che, mentre per la materia ecclesiastica si rimane alla regolamentazione prevista da altre leggi, qui i soggetti che precedentemente potevano avere la licenza, ed i soggetti nuovi ammessi dalla presente legge a fruirne, possono averla o non averla in quanto, ripeto, può il questore discriminare e scegliere in quali casi concedere la licenza.

Seconda questione: si pone un problema di gerarchia dei diritti. Ora, a parte la tutela della pubblica fede che ha un certo fondamento e deve essere tutelata (e noi siamo convinti che nessun partito e nessuna organizzazione sindacale, nel momento in cui organizzeranno queste raccolte di fondi o collette, svolgeranno attività fraudolenta), se si esclude, dicevo, il limite della pubblica fede, gli altri due limiti della tranquillità e della libertà dei cittadini non hanno alcun senso, in una gerarchia dei diritti soggetti dei cittadini. È infatti fuori discussione che mentre il diritto a organizzarsi in partiti e ad influire, attraverso i partiti, alla formazione della politica dello Stato e del Governo è previsto dall'articolo 49, se non vado errato, della Costituzione, questo generico tentativo di tutelare la tranquillità e la libertà dei cittadini, invece si colloca ad un livello, nella gerarchia dei diritti, che è assai più basso e che non può assolutamente prevalere.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi ed onorevole relatore. Già quando avete modificato l'articolo 18 in materia di riunioni in luogo pubblico ed in materia di processioni,

di cortei, eccetera, avete fatto passare il principio che per tutelare la tranquillità e il riposo dei cittadini, i comizi, le riunioni, i cortei possono essere spostati di sede, di autorità, dal questore. Ma, per quanto si riferisce all'articolo 18, ci troviamo di fronte ad attività collettive che presuppongono la presenza di grandi masse. Per cui può esistere, se non un rapporto, in linea di diritto, di prevalenza, di priorità della tutela della tranquillità e del riposo del cittadino, almeno la possibilità in linea di fatto che, concorrendo determinate circostanze di tempo e di luogo, la presenza di queste grandi masse di cittadini possa in effetti concorrere a turbare la circolazione o il riposo o la tranquillità. Ma, in questo caso, collega Ajroldi, in cui la raccolta dei fondi è individuale, in cui il raccoglitore dei fondi, colui che fa la questua o la colletta viene personalmente da lei, poi viene personalmente da me e poi va personalmente da un altro, in base a quali criteri voi tutelerete, i questori tuteleranno la tranquillità e la libertà del cittadino? Questo vi chiedo, perchè o tutte le collette, tutte le questue, tutte le raccolte di fondi saranno ritenute idonee a turbare la tranquillità dei cittadini, o non esiste alcun criterio oggettivo, preventivo, valutabile, il quale permetta di sapere prima in quali casi il questore proibirà ed in quali casi il questore consentirà. Questo, perchè, ripeto, non esiste, in punto di fatto, una idoneità in astratto dell'attività di colui che ricerca i fondi o fa la colletta, a ledere la tranquillità ed il riposo o la libertà dei cittadini. Questa lesione, questo pericolo per la tranquillità possono derivare semmai dalla natura dell'organizzazione politico-sindacale in favore della quale si procede a raccogliere i fondi. Non vi possono essere altre cause, perchè i collettori, i raccoglitori che suonano porta per porta a chiedere il denaro, così come fa il religioso, il quale naturalmente è protetto da altre leggi, in sé sono tutti eguali. Quindi non vi può essere il caso in cui la tranquillità è turbata e il caso in cui non è turbata. Non è ipotizzabile in astratto che un'attività singola di una sola persona rivolta ad un'altra persona sia in sé capace di turbare la tranquillità del desti-

natario, mentre invece un'identica attività svolta da altro soggetto non la turbi. In altri termini, onorevoli colleghi, non si capisce in che cosa debba consistere questa discrezionalità del questore, questa discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza. Alorchè il questore dirà: non fate questo comizio o questa riunione in questa piazza, ma fatela in quest'altra, lo dirà perchè avrà valutato quante migliaia di persone ci saranno, quale è il momento, qual è l'ora, qual è il traffico in quella zona, quante persone ci abitano, se vi è un ospedale o altro. Ma in questo caso, quando vi è una sola persona che visita un'altra persona individualmente, il questore non avrà alcun elemento per decidere se vi sia pericolo per la tranquillità dei cittadini, tranne quello dei partiti simpatici al Governo e quello dei partiti contrari al Governo.

Perciò, onorevoli colleghi, voi peggiorate la norma fascista, in quanto prima era uguale per tutti il divieto di fare colletta, di raccogliere fondi; ora, invece, voi introducete l'autorizzazione ad avere la licenza per la colletta, però dite che questa licenza può essere negata per motivi di tutela della fede pubblica, di tranquillità e della libertà dei cittadini. In questo modo, come credo di aver dimostrato, voi non offrite alcuna possibilità di prevedere, sia pure in astratto, la possibilità di lesione concreta, derivante oggettivamente dall'attività di raccolta dei fondi e non soggettivamente dalla qualità, dalla natura dell'organizzazione che richiede i fondi. Quindi questa è una norma discriminatoria e peggiorativa della legge fascista. Per questi motivi noi confidiamo che il Senato vorrà correggere l'articolo 57, dando validità e contenuto reale al miglioramento del vecchio articolo 156, rappresentato dalla modifica al secondo comma di tale articolo, escluse però le limitazioni e le discriminazioni contenute nell'ultima parte del secondo comma medesimo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione, ed il relatore in particolare, non sanno ren-

dersi conto delle preoccupazioni del senatore D'Angelosante. Intanto non è esatto dire che esiste una gerarchia di preferenze e che esistono discriminazioni. Il testo che noi ci apprestiamo a votare è quello dell'articolo 57 che ha modificato il secondo comma dell'articolo 156. Il primo comma che riguarda la materia ecclesiastica fa riferimento ad una disposizione di carattere internazionale cioè all'articolo 2 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia. Tutto quello che riguarda il secondo comma è sottoposto alla discrezionalità del questore così come vi sono sottoposte quelle nuove forme di questua che noi andiamo ad approvare con la modifica dell'articolo 57. Non è esatto dire che per le raccolte di fondi o di oggetti che abbiano scopo patriottico, scientifico o di beneficenza o di sollievo di pubblici infortuni, non vi sia la discrezionalità e vi sia, invece, per gli scopi politici e sindacali. Difatti si dice: « La licenza può essere concessa . . . ». quindi anche in questo caso esiste la discrezionalità del questore. In che cosa consiste questo potere discrezionale, onorevoli colleghi? Bisogna che noi leggiamo le sentenze della Corte costituzionale non soltanto per la parte che può eventualmente interessarci, ma le leggiamo al completo, anche per la parte che non coincide con le nostre, pur rispettabili, opinioni personali.

Su questo punto la Corte costituzionale, in quella sentenza che prima ho richiamato del 16 gennaio 1957, dice: « Dalla esistenza delle norme costituzionali che garantiscono determinati diritti del cittadino, non è dato desumere per astrazione l'esistenza correlativa di altra norma implicita che consenta la libera e incondizionata raccolta dei fondi necessari al loro esercizio ». Che cosa intenda la Corte con l'espressione: « libera e incondizionata » è detto chiaramente.

Noti il senatore D'Angelosante che la riforma che si propone all'attenzione e all'approvazione del Senato è conforme a questa motivazione che dice: « L'articolo 156 delle leggi di pubblica sicurezza e insieme con esso i citati articoli del regolamento, sono appunto norme che l'ordinamento giuridico pone per la delimitazione e quindi per l'ordinato e pacifico svolgimento dei diritti di libertà. Esse tendono ad evitare le molestie, le vela-

te e fastidiose coercizioni » — chi degli onorevoli non ricorda le famose sottoscrizioni obbligatoriamente volontarie o volontariamente obbligatorie di altri tempi? — « e talvolta anche le frodi che possono verificarsi in occasione della pubblica raccolta di fondi ».

La discrezionalità dell'autorità di polizia è limitata a questa triplice casistica: l'autorizzazione può essere negata soltanto per ragioni di tutela della pubblica fede, della tranquillità e della libertà dei cittadini.

Per queste considerazioni, la Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 57 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 58.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 58.

L'articolo 157 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e per fondati motivi di sicurezza pubblica o pubblica moralità, hanno facoltà di ordinare, a chiunque, di dare sufficienti indicazioni sulla propria identità personale, procedendo al loro fermo qualora non vi ottemperino.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, possono altresì fermare le persone la

cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto e quelle, riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che manifestino un comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica.

Le persone fermate possono essere sottoposte a perquisizione personale di cui dovrà essere redatto processo verbale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di pubblica sicurezza, nelle quarantotto ore dal fermo, deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato eseguito, insieme con il verbale di perquisizione e i risultati delle indagini e dei provvedimenti adottati.

Se il fermo non è convalidato entro le successive quarantotto ore il fermato è immediatamente rilasciato.

Il fermo, se necessario, può essere prorogato fino al settimo giorno dall'avvenuta esecuzione, qualora l'ufficiale di pubblica sicurezza procedente ne faccia motivata richiesta prima dello scadere del termine indicato nel precedente comma.

Del decreto di convalida e di quello di proroga è data comunicazione all'interessato.

Nei comuni ove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o comando di ufficiale dei carabinieri, la facoltà e gli adempimenti attribuiti, a norma delle disposizioni precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza, sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso, sopprimere la parola: « sufficienti ».

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE;

Al primo capoverso, sostituire le parole: « non vi ottemperino » con le altre: « si rifiutino ».

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE;

Al secondo capoverso, sopprimere le parole da: « e quelle riconducibili nelle categorie indicate » sino alla fine.

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE;

Al secondo capoverso, sostituire le parole da: « la cui condotta » fino a: « per commettere un delitto » con le altre: « che, sulla base di indizi gravi, risulta stiano per commettere un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura ».

GIANQUINTO, D'ANGELOSANTE, TOMASUCCI, FARNETI Ariella, AIMONI, MORVIDI;

Sopprimere il terzo capoverso.

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE;

Dopo il quinto capoverso, inserire il seguente:

« Il Procuratore della Repubblica o il Pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto moti-

vato al più tardi nelle 48 ore successive al ricevimento della comunicazione ».

GIANQUINTO, D'ANGELOSANTE, TOMASUCCI, FARNETI Ariella, AIMONI, MORVIDI;

Sopprimere il settimo capoverso.

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE;

In via subordinata, sostituire il settimo capoverso con il seguente:

« Il Procuratore della Repubblica o il Pretore, dopo aver interrogato il fermato, se necessario, può prorogare il fermo, qualora dall'Autorità che vi ha proceduto ne provenga richiesta prima della scadenza del termine di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo ».

GIANQUINTO, D'ANGELOSANTE, TOMASUCCI, FARNETI Ariella, AIMONI, MORVIDI;

All'ottavo capoverso, sopprimere le parole: « e di quello di proroga ».

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE.

P R E S I D E N T E . Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

R E N D I N A . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto dare un giudizio d'assieme su questo articolo, che non può essere vivisezionato e che è uno di quegli articoli sui quali si misura la validità ed anche la capacità rinnovatrice od innovatrice di questa legge.

Questo articolo ci pone una domanda perentoria: qual è la sua *ratio legis*, e una domanda subordinata, che poi non è neanche subordinata ma che, potremmo dire, è

il presupposto di tutte le altre domande: è esso in linea con la nostra Carta costituzionale e rappresenta effettivamente una innovazione che discosti profondamente questa legge, qualificandola, dal vecchio testo di pubblica sicurezza?

Io credo che non si possa rispondere a questa domanda in senso affermativo, ma che la risposta da darsi — e da darsi, vorrei dire, consapevolmente e responsabilmente — sia una risposta negativa. E sul terreno dell'attuazione dei principi costituzionali dei quali tanto si è parlato nel corso di questo dibattito e sul terreno di una valutazione di stretto diritto e di tecnica giuridica mi pare che questo articolo meriti una netta censura; onde ritengo che se il Senato vorrà concedere un po' della sua attenzione alle cose che noi diremo in proposito, per ottenere una modificazione di questo articolo, avrà fatto certamente cosa meritoria. Perchè non sfuggerà a nessuno come sia un fatto sintomatico — mi sia consentito dirlo, onorevole Ministro — che nessuno degli emendamenti fondamentali da noi proposti trovi non dico già accoglimento da parte della maggioranza del Senato, ma non abbia neanche l'onore di una disputa, di una discussione. Non è pensabile che nessun ragionamento nostro non dico riesca a convincere, ma non riesca ad aprirci uno spazio, a creare una incrinatura, una perplessità, a porre un interrogativo alla coscienza di senatori valorosissimi, ma soprattutto di uomini che sono anche versati nello studio del diritto e che per definizione devono conoscere il modo e il sistema di fare le leggi e di farle correttamente, con aderenza soprattutto all'ordinamento fondamentale del nostro Stato. Il che vuol dire che c'è una posizione preconcepita, prestabilita che sotto questo profilo non è soltanto sintomatica ma è, vorrei dire, anche preoccupante. Ed allora, se queste parole si vogliono prendere nel loro senso più reale, io vorrei pregare che venisse prestata una maggiore attenzione a questo articolo che è veramente una stortura giuridica poichè introduce elementi nuovi nel nostro sistema penale: potremmo dire che introduce, addirittura nuove ipotesi di reato nel quadro della nostra sistematica giuridica penale.

Torno al mio interrogativo iniziale: qual è la *ratio* di questo articolo? Nessun dubbio che esso disciplina una materia delicatissima qual è quella del fermo di polizia che riguarda le persone sospette di attività dirette a compiere un delitto. Ora, secondo me, non è fuor di luogo qui un richiamo ai principi fondamentali della nostra sistematica giuridica penale. La nostra legge penale conosce soltanto i delitti e i tentativi di delitti: il delitto è il fatto consumato, un fatto che si è già manifestato e che la legge punisce, reprime, sanziona, persegue; il tentativo di delitto è il fatto che non si è ancora consumato ma nel quale si esprimono o sono contenuti *in nuce* tutti gli elementi del delitto compiuto, solo che l'elemento consumativo del delitto non è stato appunto conseguito. Per entrambe queste ipotesi la nostra legge esige elementi di assoluta certezza, di assoluta concretezza, cioè esige per il delitto il fatto compiuto e per il tentativo di delitto gli atti diretti in maniera inequivoca a produrre l'evento delittuoso.

Ora, non v'è dubbio, onorevoli colleghi, che noi qui siamo fuori dei cancelli di queste due ipotesi; e non mi si dica che il mio discorso non ha nulla a che vedere con la materia che stiamo trattando, perchè esso è di una assoluta pertinenza. Siamo fuori dei cancelli di queste due ipotesi, dicevo, anche con riferimento alla prima parte del capoverso in esame ove è detto: « Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto ». In questa prima parte nella quale, a differenza della seconda contenuta nello stesso capoverso, si richiedono elementi obiettivi di una certa rilevanza, cioè circostanze obiettive di luogo e di tempo, non siamo tuttavia nel campo degli atti idonei a qualificare l'ipotesi di tentativo di delitto qual'è configurata dal nostro codice penale; ma non siamo nemmeno alla formulazione dell'articolo 238 del codice di procedura penale che parla di gravi indizi per poter realizzare un fermo nei confronti di persone indiziate di attività delittuosa. Non sfuggirà agli onorevoli colleghi come vi

sia una profondissima differenza tra la condotta di cui parla il presente articolo e gli atti idonei di cui parla il nostro codice in tema di tentativo e come gli unici elementi che potrebbero agganciare, pertanto, questa ipotesi a dati obiettivi restino le circostanze di tempo e di luogo che, secondo me, hanno un valore molto relativo e scarsamente indiziante. Senza dire poi che tutto prende le mosse da quella opinione della Polizia espressa nella locuzione: « faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto », e che, in altri termini, significa il sospetto che ci si trovi dinanzi al fatto che taluno stia per commettere un reato. Siamo certamente, per questa prima parte del capoverso, al di fuori dei cancelli delle due ipotesi previste dal codice penale.

C'è, onorevoli colleghi, un emendamento, presentato dal senatore D'Angelosante, e che a lui spetta sviluppare più ampiamente, che introduce, per far sì che questo articolo non naufraghi nella più assoluta inaccettabilità, come elementi qualificanti di questa ipotesi e il principio della gravità degli indizi e quello dell'obbligatorietà del mandato di cattura. Ma, onorevoli colleghi, se, per questa prima ipotesi del capoverso, almeno, troviamo quali elementi obiettivi le circostanze di tempo e di luogo, fondamento che deve orientare l'opinione degli agenti che si determinano ad agire, e che danno almeno una certa tranquillità contro il più esteso arbitrio, per cui si può dire che questa ipotesi è qualcosa meno del tentativo ma comunque è qualcosa che si aggancia, che si lega a dei fatti, per quello che si riferisce invece alla seconda ipotesi, noi possiamo tranquillamente affermare che siamo in un mare senza confini, e senza ancoraggi, in cui domina e si può esercitare il più illimitato arbitrio della polizia. Io non riesco, onorevoli colleghi, a prospettarmi, casi reali che possano essere rapportati a questa previsione della seconda parte del secondo capoverso; vale la pena che io lo legga: « Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono fermare altresì quelle persone riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 che manifestino un comportamento

concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza e per la moralità pubblica ». Un comportamento concretamente pericoloso che, nella gamma infinita delle azioni umane che possono costituire delitto, si colloca rispetto a due sfere delimitate di interesse punitivo dello Stato: la pubblica sicurezza e la moralità pubblica. Io vi dirò immediatamente che questo fatto restrittivo del campo nel quale spazia questa norma ne accresce l'assurdità, e fa di essa una norma inapplicabile ed evanescente e più ancora assurda per la sua formulazione e per il suo impossibile inserimento nella realtà.

Io sfiderei chiunque, onorevoli colleghi, soprattutto l'onorevole relatore che tanta cura, tanta passione ha posto in questi dibattiti e tanto studio in questo disegno di legge, ad indicarmi un caso di un comportamento pericoloso dinanzi alla pubblica sicurezza o alla moralità pubblica, che, rimanendo nella condizione di fatto pericoloso, sia capace di acquistare rilevanza penale. Poiché è a questo parametro, a questo indice di valutazione (onde io ho fatto quella premessa iniziale di ordine teorico con riferimento agli istituti del nostro diritto penale) che devono essere rapportati il valore e la validità di questa ipotesi.

Si deve, infatti, tener conto, onorevoli colleghi, che il fermo di polizia generalmente dà luogo ad una convalida e si riferisce ad azioni che sono di per sé suscettibili di avere un interesse penalistico. È vero che il fermo (sia detto incidentalmente) non deve essere per forza convalidato, poiché può anche chiudersi con un nulla di fatto allorquando il commissario di pubblica sicurezza omette tuttavia di segnalare l'avvenuto fermo e di giustificarlo all'autorità giudiziaria, però è anche vero che, nella generalità dei casi, essendo esso posto a tutela di una sfera di interessi che sono rilevanti per la difesa sociale (e quindi sono interessi penalistici dello Stato), esso si conclude con una richiesta di convalida. Allora non può sfuggire, onorevole Ministro, che quel comportamento pericoloso deve essere capace, in ogni caso, di assumere un rilievo penalistico, poiché del fermo possa darsi ragione e richiedere eventualmente la convalida.

Qui si parla di un comportamento concretamente pericoloso. Qual è la differenza con l'ipotesi precedente? Nell'ipotesi precedente vi era per lo meno il richiamo all'opinione fondata, alle circostanze obiettive di luogo e di tempo, alla condotta che era chiaramente diretta o indiziante di una determinata volontà: qui invece si tratta di perseguire un comportamento di cui la criminalità si riassume in quel « concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica ».

Onorevoli colleghi, come dicevo poco prima, non può sfuggire assolutamente che l'elemento che giustifica l'intervento dell'agente di pubblica sicurezza, in casi analoghi, è costituito dalla qualifica delle persone nei confronti delle quali si agisce. Questo mi pare che sia il punto dolente della questione, l'aspetto più grave e la prova della prevenzione e della persecuzione che si vuole porre in essere nei confronti di particolari categorie di persone. Infatti è evidente che, in mancanza di elementi obiettivi concreti, cioè di comportamenti che si esteriorizzano concretamente nel senso di un tentativo di delitto, ci si riferisca soltanto alla personalità dei soggetti, per poter compiere una operazione di polizia che certamente non avrà la convalida dell'autorità giudiziaria, ma una azione di polizia che non avrà tuttavia impedito una ingiusta interferenza nella sfera di libertà dei cittadini. Infatti, onorevoli colleghi, in questa seconda ipotesi non vi è il fatto, non vi è il tentativo del fatto, ma vi è soltanto il pericolo del fatto, che viene valutato dall'agente di pubblica sicurezza, e il pericolo del fatto, non occorre che io lo dica, è una entità metagiuridica o astratta, perchè si potrebbe dire, volendo esasperare questo concetto, che l'ozioso o il vagabondo ubriaco che va a casa in condizione di ubriachezza crea il pericolo che, quivi si possa macchiare di delitto nei confronti dei figli e della moglie, cioè di delitto contro la moralità pubblica per la parte che attiene alla tutela della famiglia; del delitto di induzione della moglie alla prostituzione, eccetera...

Ora, questo concetto del pericolo, vedete come è veramente pericoloso, per la sua evanescenza, perchè non si è ancora, perchè non

si lega, perchè non viene condizionato da nessun concetto che abbia una realtà obiettiva, è una entità metagiuridica. Ed essa dovrebbe poi essere interpretata dall'agente di pubblica sicurezza in una sfera di interessi tutelati quali la moralità e la sicurezza pubblica che è anch'essa quanto mai senza limiti, e perciò senza confini.

Onorevoli colleghi, o c'è l'atto osceno o non c'è. Non è configurabile neanche il tentativo dell'atto osceno; io non so, come possa essere configurabile il comportamento pericoloso nei confronti dell'atto osceno, o come sia configurabile il comportamento pericoloso nei confronti del delitto di sfruttamento di prostitute, o il comportamento pericoloso nei confronti, per esempio, della vendita e dello smercio degli stupefacenti. O c'è il delitto di vendita di stupefacenti o c'è il delitto di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione, o c'è il tentativo di questi delitti, o non c'è; ma l'atteggiamento pericoloso, il comportamento pericoloso come premessa di un fatto che deve avere in sé la potenzialità di essere giudicato come delitto (sì che il giudice possa decidere se deve convalidare o meno il fermo) è un assurdo giuridico che nessuno può sottoscrivere.

Ebbene, qual è il pericolo, onorevoli colleghi, che è contenuto in questa norma? Io vorrei fare qui una ipotesi. Una persona fra quelle indicate all'articolo della legge del 1956 sosta in una via non molto illuminata (a voler ritenere anche il concorso di quegli elementi di luogo e di tempo che pure non sono richiesti per questa seconda ipotesi), sosta in un luogo dove non c'è molta presenza di persone, ove a distanza di 50, 60 metri, sono delle ragazze che esercitano la prostituzione: quest'uomo è forse un vagabondo, è un individuo il quale, per la legge del 1956, può essere annoverato nella categoria di coloro che non hanno fissa dimora, non hanno un reddito fisso, vivono di proventi illeciti? Ebbene, è facile che un agente di pubblica sicurezza possa ritenere che costui stia in atteggiamento pericoloso in ordine ad un delitto che attiene appunto alla tutela della pubblica moralità, ed ecco che lo ferma; e qui incomincia il problema perchè si

dovrà poi motivare il fermo; ecco che allora si mette in movimento la famosa trilogia ricca di contrasti: imputato, pubblica sicurezza, autorità giudiziaria. Come motivare il fermo per l'autorità giudiziaria? Un agente di pubblica sicurezza sprovveduto ha proceduto ad un fermo che non doveva operare; il commissario di pubblica sicurezza si trova a dover rendere conto e non può denunciare così, con superficialità, un errore forse gravissimo, un atto di arbitrio, una prevaricazione grave di un agente o di un brigadiere di pubblica sicurezza. Allora egli incomincia ad arrembiare perchè è evidente che nessun commissario di pubblica sicurezza fornito di un minimo di intelligenza potrà dire, motivando, al giudice: lo abbiamo fermato perchè era in sosta nella strada, di notte, a poca distanza da donne che erano in attesa di avventori per l'esercizio della prostituzione. Non sarebbe sufficiente una cosa siffatta.

Cominceranno allora le dichiarazioni distorte (non si dica che noi precorriamo i tempi e che ci vogliamo sempre porre dal punto di vista del peggio e non del meglio, della disfunzione degli organismi, dei poteri, e non invece dal punto di vista della migliore funzionalità perchè queste sono cose che fanno parte della nostra storia anche recentissima; non inventiamo quando diciamo queste cose, non lavoriamo di fantasia, ma ci riferiamo a fatti che sono avvenuti e che avvengono tutt'oggi, in cui quello che naufraga e che si disperde ogni giorno è il diritto di libertà della persona umana in contrasto con i principi della Costituzione); incomincia dicevo la ridda delle dichiarazioni distorte, delle menzogne, dei falsi testimoni che il magistrato corre il pericolo di convalidare: si rinnova cioè quel conflitto eterno che sempre si verifica, che sempre avviene tra l'imputato che proclama la sua innocenza, accusando di essere stato sottoposto, semmai, a pressioni illecite che lo hanno indotto a dire delle cose che non ha mai detto, a delle confessioni che non ha mai fatto e il potere pubblico, la polizia che ha interesse a difendere il prestigio della sua funzione; ed il giudice si trova, dinanzi ad un richiamo costante del suo pensiero, della sua intelligenza,

della sua coscienza che gli impedisce di convalidare, di avallare un sopruso, un atto aberrante commesso, sia pure dal pubblico potere, nella veste del funzionario di pubblica sicurezza.

Il pericolo, onorevoli colleghi, è che noi creiamo una terza ipotesi delittuosa; quindi il problema non è più dei limiti dei poteri della pubblica sicurezza, è un problema di struttura della legge positiva; è un problema di struttura del reato. Accanto ai classici istituti del delitto e del tentativo, noi creiamo « il quasi tentativo » con quella prima parte del secondo capoverso, e poi creiamo un'altra ipotesi di comportamento pericoloso, delitto, potremmo dire, per comportamento pericoloso, che deve essere perseguito con un fermo convalidabile, avvio ad un giudizio penale.

Non è possibile, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, in questa materia del fermo di polizia, disancorarsi dal fatto ed ipotizzare nuovi comportamenti colpevoli senza forzare istituti, principi giuridici consolidati, provati da lunga dottrina e giurisprudenza. L'unica deprecabile conseguenza di un tale disegno di legge, di un tale articolo in particolare, è quella di esporre inutilmente il cittadino all'arbitrio della polizia, respingendo i tempi indietro di molti e molti anni.

Non dirò, se non brevemente (visto che mi sono assunto il compito di dare un giudizio complessivo, sia pure dal mio punto di vista, su questo disegno di legge e su questo articolo in particolare) come il fermo protratto per sette giorni, cioè per altri tre giorni oltre quelli stabiliti dalla Costituzione, è completamente fuori dei cancelli della Costituzione. L'articolo 13 della Costituzione — del quale questo articolo 58 dovrebbe essere l'attuazione — prevede il fermo che si protragga per 48 ore, e la convalida del fermo, che deve essere rilasciata nelle 48 ore successive. Non esiste la proroga dei tre giorni. Senatore Ajroldi, lei che si è sempre richiamato alla Costituzione, e vi ha fatto costante riferimento anche con i testi sacri della Corte costituzionale ai quali noi rendiamo omaggio, lei non può non riconoscere che l'articolo 13 della Costituzione è un articolo che non è assolutamente programmatico ma è un

articolo il quale sancisce dei principi inculcabili e insuperabili. Il fermo è di 48 ore, prorogabili per 48 ore ancora, per dar tempo all'autorità giudiziaria di potersi pronunciare su di esso a ragion veduta, dopo che, cioè, avrà avuto gli elementi che la polizia porrà a sua disposizione. Ma non si può assolutamente portare questo fermo a sette giorni.

Il problema di coscienza se il magistrato sia in grado di poter dare *cognita causa* una convalida consapevole, o se il magistrato possa, nella preoccupazione di non dare una convalida, e nel timore che ci sia veramente un fatto reato, concedere una convalida la quale risulti poi, in prosieguo di tempo, come una convalida assolutamente inopportuna, è un problema che non ci può riguardare assolutamente. Il problema di coscienza del magistrato, la capacità che ha la pubblica sicurezza di orientarsi immediatamente nelle indagini, di fornire rapidamente al magistrato gli elementi di giudizio, costituiscono un complesso di temi e di problemi di fatto che esula assolutamente dalla nostra cognizione.

La norma costituzionale è apodittica, è precisa ed invalicabile: il fermo non può essere prorogato oltre i quattro giorni.

Onorevoli colleghi, già la nostra legge apre anche un varco in quello che è il principio chiuso in questa delicata materia, posto dalla Carta costituzionale. Già questo nostro articolo 58 fissa il principio che la motivazione del fermo può essere data nelle 48 ore successive alle 48 per le quali il fermo si è protratto. Anche questo è un principio inaccettabile che certamente la Costituzione non fissa; ma passi pure, se volete. La regola dovrebbe essere che la motivazione del fermo non fosse ritardata, ma fosse data contestualmente alla notizia del fermo medesimo. Questa dovrebbe essere la norma fondamentale. La polizia non deve avere il tempo di poter ritardare la motivazione; ma perchè poi se il fermo si è operato sulla base di un comportamento chiaro, se ci sono gli elementi chiaramente indizianti di una condotta colpevole o pericolosa, perchè non dovrebbe, contestualmente alla notizia, la pubblica sicurezza dare anche contezza, motivazione del

suo atto? Tuttavia è prevista, nell'articolo 58 una dilazione di 48 ore alla pubblica sicurezza perchè possa far pervenire la motivazione. Ma prostrarla è assurdo, è una violazione inaccettabile di un chiaro disposto della nostra Costituzione.

Onorevoli colleghi, questo articolo che qualifica in un senso, non già progressivo e innovatore, questa legge di modifica del testo unico di pubblica sicurezza, non attua la Costituzione, bensì la modifica negli istituti fondamentali, ne corregge lo spirito e il carattere democratico e moderno. È questa la ragione per la quale abbiamo presentato numerosi emendamenti a questo articolo che ci pare un articolo chiave nel tessuto innovatore della legge, per cui noi non solo richiamiamo il Senato ad un'attenta meditazione di queste nostre poche considerazioni e di quelle che, più autorevolmente di me, saranno fatte dalla mia stessa parte, ma anche a voler decidere con un voto affinché questo articolo sia profondamente modificato nell'interesse della salvaguardia dei diritti di libertà di tutti i cittadini del nostro Paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge costituzionale n. 1376-bis: « Estradizione per i delitti di genocidio » e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Arnaudi, Audisio,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Berlingieri, Bermami, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bos-

so, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Cassano, Cassese, Cassini, Celasco, Cerreti, Chabod, Chiariello, Cingolani, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Corbellini, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paoantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Giacomo, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraud, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grassi, Gray, Guanti, Guarnieri, Gullo,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Latanza, Lessona, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi, Lucchi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni,

Messeri, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Pesenti, Peserico, Petrone, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerno, Samaritani, Samek Lodovici, Sand, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tessitori, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Bonacina, Granzotto Basso, Spagnolli e Tedeschi.

Presidenza del Vice Presidente MAGAGGI

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sui disegni di legge nn. 566 e 1773.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **T O M A S S I N I .** Onorevoli colleghi, l'articolo 58 del disegno di legge è l'articolo più pericoloso e direi il più realisticamente lesivo della libertà dei cittadini. Esso ci viene presentato in sostituzione dell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza vigente.

L'articolo 157 dice: « Chi fuori del proprio comune desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè mediante l'esibizione della carta di identità o altro mezzo degno di fede è condotto dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza ». L'articolo 58 che è in discussione, in sostanza, riproduce la stessa norma, perchè, anche se non parla di sospetti, enuncia dei criteri che sono ancora più gravi. Difatti l'articolo recita: « Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e per fondati

motivi di sicurezza pubblica o pubblica moralità, eccetera . . . »; innanzitutto, in tal modo, si affida alla discrezionalità empirica degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza valutare se una determinata condotta sia lesiva o meno della pubblica moralità o della sicurezza pubblica.

Ma più grave è la seconda parte dell'articolo 58. Perchè, trattandosi di una misura di prevenzione, o voi ritenete che la condotta per essere rilevante debba estrinsecarsi in atti concreti che nella loro valutazione siano diretti a commettere un reato, e allora ricadiamo nel campo del tentativo, oppure mancano degli atti concreti, manca la estrinsecazione della condotta e allora la condotta non ha alcun significato concreto e quindi non può essere assolutamente rilevante. Ma affidando alla pubblica sicurezza la valutazione e il giudizio sulla condotta di un individuo senza indicare degli elementi concreti che rivelino la pericolosità dei soggetti, noi affidiamo al mero arbitrio la libertà dei cittadini, senza — badate! — la possibilità di un controllo di legittimità da parte dell'autorità giudiziaria allorchè viene denunciato il fermo della polizia.

Veniamo alla condotta. La condotta, una mera condotta, può rappresentare una figura di reato o, comunque, se non vogliamo rientrare nella configurazione dei reati, può rappresentare una situazione tale da poter destare sospetti che un individuo sia per commettere un reato? Come può valutarsi, ad esempio, una mia condotta che non si estrinsechi in nessun atto, che non si manifesti in nessuna attività concreta? Come si può pensare che io stia per commettere un reato?

La gravità di questa norma è tale per cui l'agente di pubblica sicurezza potrebbe, soltanto per un sospetto, qualunque sospetto, fermare una persona, condurla in questura, tenerla per 48 ore e chiedere anche la proroga fino a 7 giorni, senza che sia stato commesso neppure un reato.

Il codice penale prevede i reati di mera condotta, però indica quali sono i criteri per i quali si possa procedere contro un individuo. Prendete, ad esempio, gli articoli 707, 708 e 709 del codice penale, che sono sotto il titolo: « Delle contravvenzioni con-

cernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio ».

Siamo sempre nel campo della prevenzione dei reati; però guardate come è più rigoroso e preciso il codice penale, pur trattandosi di una norma che si affida al giudizio e alla valutazione dei magistrati, e non di agenti di pubblica sicurezza.

L'articolo 707 tratta del possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Quando ricorre questa contravvenzione? Perchè è una contravvenzione, cioè si tratta di una norma dettata per prevenire delitti. Dice l'articolo: « Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro . . . ». Ecco le condizioni soggettive. Quindi, mentre il codice penale richiede, a fianco di condizioni obiettive, anche condizioni soggettive, l'articolo 58 del disegno di legge prescinde completamente dalle condizioni soggettive.

Riprendo l'articolo 707: « Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ». Analogamente dispone l'articolo 708 che riguarda il possesso ingiustificato di valori e l'articolo 709.

Vedete, dunque, onorevoli colleghi, che quando la legge penale detta norme per punire la condotta, la mera condotta, non si limita soltanto ad individuare una situazione equivoca o che possa destare sospetti, ma vuole che i sospetti si radichino e si ancorino a due condizioni: a una condizione soggettiva, cioè gli antecedenti personali del soggetto fermato, e ad una condizione oggettiva, come ad esempio il possesso ingiustificato di chiavi o di valori. Ora, invece si vuole superare questo criterio e affidare tutto alla valutazione dell'agente di pubblica sicurezza. La formulazione dell'articolo è veramente grave e ingannevole. Infatti si presenta

l'articolo 58 come sostitutivo dell'articolo 157 del testo unico, ma in realtà, anche se non si parla più di sospetti, si usa una perifrasi per significare la stessa cosa. Si dice: « Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza, possono . . . fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo » — guardate quanta genericità in questa espressione! — « faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto », cioè si estrinsechi in atti concreti. Ma se questi atti concreti voi non li indicate, che cosa volete punire? Una mera situazione di fatto? Voi ricorderete certamente che, durante il fascismo, venivano spesso fermate e tradotte al tribunale speciale delle persone solo perchè venivano colte a passeggiare sotto Palazzo Venezia e quindi venivano sospettate. Ebbene, io penso che ciò non potrebbe più verificarsi in Italia, però è certo che con l'attuale formulazione dell'articolo 58 si lascia alla pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità per quanto riguarda il fermo.

Ma c'è di più: fino a che punto questa norma è costituzionale? Si dice che il fermo può essere prorogato per sette giorni. Ebbene, esaminiamo l'articolo 58 in relazione all'articolo 13 della Costituzione. Dice l'articolo 13: « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ». L'articolo 58 dice invece: « Le persone fermate possono essere sottoposte a perquisizione personale, di cui dovrà essere redatto processo verbale ». Quindi l'articolo 13 della Costituzione non ammette perquisizioni personali se non per disposizione motivata dell'autorità giudiziaria, mentre l'articolo 58 del disegno di legge dà all'agente di pubblica sicurezza la facoltà più ampia di eseguire perquisizioni personali.

L'articolo 13 della Costituzione poi così si esprime: « In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore al-

l'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ». Quindi casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge. Ora, ditemi voi se nella norma dell'articolo 58 sono indicati tassativamente i casi eccezionali di necessità ed urgenza per limitare il potere discrezionale dell'agente di pubblica sicurezza! Se si elimina la indicazione tassativa si lascia agli agenti di pubblica sicurezza l'arbitrio di fermare le persone, di trattenerle per due giorni, per sette giorni, di perquisirle. La Costituzione invece condiziona la perquisizione ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria; dice che i provvedimenti adottati in casi eccezionali di necessità ed urgenza restano privi di ogni effetto se non vengono convalidati entro quarantotto ore. Quindi l'articolo 58 del disegno di legge è al di fuori delle prescrizioni dell'articolo 13 della Costituzione.

Come possiamo noi allora approvare un articolo che non soltanto è pericoloso per la libertà del cittadino, ma è addirittura lesivo di tale libertà? Se domani uno di noi, che sia antipatico ad un commissario di polizia, si trovasse a passare di notte per una strada potrebbe correre il rischio di vedersi fermare da questo commissario il quale potrebbe dire: il tuo atteggiamento fa ritenere che tu stia per commettere un delitto o un reato. A chi lo fa ritenere? All'agente di pubblica sicurezza; ma in base a quali condizioni obiettive? La condotta deve essere valutata ai fini della pericolosità sociale. Ma una condotta meramente passiva, per esempio, come può essere valutata se non si estrinseca in manifestazioni concrete, se non si manifesta nel mondo esterno e resta una pura intenzionalità, un puro pensiero? Come fa un commissario a dire: il tuo atteggiamento era tale da farmi ritenere che stavi per commettere un reato, se non manifesto nulla delle mie intenzioni? Vedete come è grave questa formulazione? Molto più grave dell'articolo 57 che si intende modificare.

Avete modificato le parole, la lettera della legge, ma la sostanza, l'essenza è rimasta fondamentalmente qual era prima. Ed è davvero pericoloso perchè noi diamo a tutta

l'autorità di pubblica sicurezza un ampio potere. Proprio in un'epoca in cui si è dettata una Carta costituzionale per limitare i poteri della pubblica sicurezza e la discrezionalità del Potere esecutivo, per garantire e salvaguardare i diritti dei cittadini, si dettano poi norme che mantengono inalterato il testo unico di pubblica sicurezza, che si radica in un clima schiettamente fascista e dittatoriale: voi cambiate le parole ma lasciate la sostanza. Ecco perchè io, anche a nome del mio Gruppo, esprimo parere contrario, dissenso completo sull'articolo 58 ed invito i proponenti ad accantonare questo articolo, per rivedere come si possa formulare un testo che contemperi l'interesse pubblico con l'interesse del cittadino. Non possiamo approvare una norma di questo genere che consacra un principio grave, addirittura lesivo della libertà dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge costituzionale n. 1376-bis: « Estradizione per i delitti di genocidio »:

Senatori votanti	234
Maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato . .	214
Favorevoli	231
Contrari	3

Il Senato approva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sui disegni di legge nn. 566 e 1773.

P A F U N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A F U N D I . Onorevoli colleghi, intendo fare su questo articolo 58 alcune bre-

vi precisazioni. Le preoccupazioni del senatore Tomassini mi sembrano infondate, vorrei dire, in diritto e in fatto. In diritto perchè l'articolo 13 della Costituzione parla di ben altro istituto e non del fermo di cui oggi ci occupiamo. Difatti l'ultima parte dell'articolo 13 dice: « la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ». E la carcerazione preventiva è cosa ben diversa dal fermo di polizia, come il fermo di polizia è cosa ben diversa dal fermo per indiziati di reato. Sono distinzioni che bisogna aver presenti per non creare confusioni e per non attribuire ad un istituto caratteristiche che appartengono ad altri istituti.

M A R I S . Legga il secondo comma!

P A F U N D I . Noi discutiamo oggi la legge di pubblica sicurezza. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). L'articolo 58 del nuovo disegno di legge si occupa del fermo di polizia da parte degli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza per i casi nei quali vi sia non sufficiente indicazione della identità personale. E come dice il secondo comma: « Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere » (vedete quante cautele) « che stiano per commettere un delitto e quelle, riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che manifestino comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza e per la moralità pubblica ». Vi è tutto un complesso di garanzie che applicate, osservate, rispettate, danno veramente la certezza che il fine che la legge vuol perseguire sia osservato, che cioè la polizia possa fermare coloro che si apprestano a commettere un reato o che non vogliono dare notizie sulla loro identità personale.

Tutte le osservazioni del senatore Tomassini riguardano il fermo per indiziati di reati, il che è un altro argomento. Così anche circa la legittimità costituzionale di questo fermo non può essere richiamato l'articolo 13 della Costituzione che riguarda invece la

carcerazione preventiva che è istituito assolutamente...

T O M A S S I N I. Mi riferivo al secondo comma.

P A F U N D I. Comunque, dopo queste brevi precisazioni, vorrei solo aggiungere che la finalità della legge è quella della difesa dei cittadini onesti e della lotta contro il delitto e contro gli individui pericolosi per la sicurezza pubblica e per l'ordine giuridico che viene minacciato. Ritengo pertanto che con tutta tranquillità possa essere approvato questo articolo 58, il quale con assoluta precisione stabilisce le finalità, le modalità e i limiti di questo istituto del fermo di polizia.

M A R I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **M A R I S**. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io ho molto rispetto per il senatore Pafundi, ma se in questo momento dovessi essere uno di coloro che debbono riassumere il suo pensiero ai fini del sommario che uscirà domani mattina, dovrei scrivere che il senatore Pafundi ha detto: ragazzi state buoni, la legge è ottima, votatela. Il senatore Pafundi, in sostanza, non ha portato nessun argomento che abbia dignità di argomento giuridico o politico. Egli ha letto l'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione e lo ha letto a sproposito, poichè il senatore Tomassini nella sua esposizione, quando contestava la legittimità costituzionale dell'articolo 58, si riferiva al secondo comma di tale articolo, cioè a quella norma che consente che certi diritti inviolabili di libertà siano pretermessi, siano superati, siano sacrificati in casi di eccezionale necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge.

Il senatore Tomassini non si riferiva assolutamente alla questione della carcerazione. (*Interruzione del senatore Pafundi. Ripliche dall'estrema sinistra*). Comunque io credo che per poter prendere una decisione che corrisponda all'intelligenza e alla coscienza di noi tutti, sia opportuno portare

chiarezza in tutta questa materia, sia opportuno portare degli argomenti.

Innanzitutto bisogna dire una cosa che fino a questo momento non è stata detta: il fermo di polizia, così come si tenta di introdurlo con l'articolo 58 che stiamo esaminando, è un istituto nuovissimo e sconosciuto al nostro ordinamento positivo. Mai, dico mai, nel nostro Paese, neanche nel corso del ventennio fascista la polizia di sicurezza ha avuto a propria disposizione uno strumento quale è quello che in questo momento il Senato si appresta a darle. È indispensabile — e vi chiedo di perdormarmi se lo faccio — una esegesi, sia pure brevissima e in termini molto riassuntivi, degli istituti del fermo.

Il fermo non è mai stato codificato da noi e la prima volta che entra nel nostro ordinamento positivo è nel 1926. Sino al 1926 non vi era nè norma di procedura penale, nè norma di pubblica sicurezza, che prevedessero l'istituto del fermo, nè il fermo di polizia, nè il fermo di polizia giudiziaria. Vi era soltanto una norma, per l'esattezza: una norma del testo unico del 1896, l'articolo 113 del testo unico sulle dogane, che prevedeva il fermo, ma era un fermo sostanzialmente di polizia giudiziaria, perchè atteneva al comportamento di coloro che venivano indiziati di violare le leggi sulla dogana.

Come dicevo, soltanto con la legge del 6 novembre 1926 n. 1848, articolo 158, viene introdotto il fermo di polizia. Questa norma nasce in un particolarissimo periodo, ha delle finalità particolarissime; è inutile che io vi illustri quale era l'elemento teleologico che presiedeva alla legge, quali furono le ragioni per le quali questa norma fu posta nel nostro ordinamento di polizia di sicurezza. E questo norma venne poi mutuata pari pari, ripetuta nell'articolo 157 del testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931. Come era congegnato quel fermo di polizia? Prevedeva il fermo di due categorie, diciamo così, di cittadini: coloro che, fuori del proprio Comune, destassero sospetto con la loro condotta e alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza non fossero o non volessero dare contezza

di sè, e coloro che risultassero persone pericolose per l'ordine e per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità.

Nei confronti di queste due categorie di cittadini la pubblica sicurezza poteva operare il fermo. Con questa norma si arriva a coprire da parte del legislatore del 1926 prima e del 1931 poi, le necessità della polizia di sicurezza, cioè il fermo per quanto riguarda la polizia di sicurezza è limitato dal legislatore del 1931 a coloro che, fuori dal loro comune, non hanno la possibilità o non vogliono dire chi sono, e a coloro che sono pericolosi per l'ordine e per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità.

In quel torno di tempo viene regolato anche il fermo di polizia giudiziaria; entra in vigore il Codice di procedura penale, entra in vigore l'articolo 238 del Codice di procedura penale, in base al quale viene regolato il fermo di polizia giudiziaria; « Anche fuori dei casi di flagranza »; recita l'articolo 238 del codice del 1931; « Quando vi è fondato sospetto di fuga » ecco la condizione per l'intervento « possono essere fermate persone gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura. Con questi due istituti del fermo di polizia — fermo di polizia e fermo di polizia giudiziaria — limitato alle persone pericolose per l'ordine pubblico e a quelle che fuori dal comune di nascita o di residenza non possono dare contezza di sè (cioè da una parte fermo di polizia e dall'altra secondo l'articolo 38 del Codice di procedura penale, fermo fuori della flagranza per le persone indiziate di aver compiuto un reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura e per le quali sia nota la volontà di sottrarsi con la fuga all'arresto), si arriva all'anno 1944. Col decreto-legge del 20 gennaio 1944, n. 45, viene introdotto nel Codice di procedura penale con l'articolo n. 238-bis l'istituto del fermo di polizia, perchè si stabilisce che possono altresì essere fermate le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale e la sicurezza pubblica.

Unitamente a questo fermo di polizia vengono però introdotte nel Codice di procedura penale anche delle norme di garanzia,

infatti si stabilisce che il fermato deve essere tradotto immediatamente nelle carceri giudiziarie, può essere trattenuto solo per il tempo necessario all'interrogatorio: due condizioni che certamente garantivano che il fermo dovesse essere operato, realizzato, sì da agenti e da ufficiali di polizia, di pubblica sicurezza, ma che poi dovesse essere regolato soltanto dall'autorità giudiziaria, sia per quanto riguarda la custodia sia per l'intervento della polizia giudiziaria e così via.

Sopraggiunge, col 1° gennaio del 1948, l'articolo 13 della Costituzione; non l'ultimo comma, senatore Pafundi, io parlo del primo e del secondo comma: il primo stabilisce che non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria; il secondo consente che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che debbono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria.

Di fronte a questa situazione, cioè alla necessità di adeguare e di subordinare le leggi ordinarie alle norme imperative della Costituzione, dato che questa è la fonte che gerarchicamente viene prima delle norme del diritto ordinario, furono introdotte altre leggi: sopraggiunse la legge 18 giugno 1955, n. 517 che modificò gli articoli 238 e 238-bis del codice di procedura penale spurgando il codice penale dal fermo di polizia, essendo questo istituto estraneo, evidentemente, al codice di procedura penale. Con la legge n. 517 del 1955 rimane in questo codice soltanto il fermo di polizia giudiziaria, quello che si può operare anche fuori dai casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga da parte di coloro che sono indiziati di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura, naturalmente ferme restando tutte le garanzie dell'interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria e dell'immediato trasferimento nel carcere mandamentale, o nelle carceri giudiziarie. Viene tolto, ripeto, con la legge del 1955, n. 517 il fermo di polizia perchè non è ritenuto più consono alle norme della Costitu-

zione che nel frattempo erano entrate in vigore. Nel 1955 allora a quale situazione si torna? Si torna ad un istituto di fermo di polizia giudiziaria per chi è indiziato di aver compiuto, consumato un reato che è regolato dal codice di procedura penale ed ad un fermo di polizia puro e semplice che è quello previsto dall'articolo 157. Ma anche quel fermo dell'articolo 157, nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza e per la pubblica moralità e per quelle persone che fuori dal proprio comune non hanno la possibilità di dare contezza di sé, è soggetto ad una serie di critiche di ordine costituzionale.

Interviene la sentenza n. 2 del 14 giugno 1956 della Corte costituzionale che stabilisce che è incostituzionale quella parte dell'articolo 157 che prevede la traduzione, dell'individuo fermato, *manu militari*, al Paese di origine. A questo punto, per adeguare l'articolo 157, quel fermo di polizia così istituito, alle norme della Costituzione, interviene la legge 27 dicembre 1956, n. 1423. È la famosa legge che disciplina tutta la materia che si riferisce alle persone pericolose. Per cui, qual è oggi la situazione? Esiste un fermo di polizia giudiziaria regolato dall'articolo 238 del codice di procedura penale, con tutte le garanzie che abbiamo visto, per indiziati di reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, nei confronti di persone che si sospetta fondatamente che si accingano a fuggire. Poi esiste invece il fermo di polizia puro e semplice che riguarda le persone pericolose, che concerne la prima parte dell'articolo 157 che è rimasta in piedi, cioè il fermo di quelle persone pericolose è ancora possibile, però, immediatamente, dopo questo fermo, scatta la legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Qual è la conclusione, che deve essere chiara per tutti, onorevoli colleghi? Qui non stiamo disciplinando un vecchio istituto del nostro ordinamento, qui stiamo introducendo un istituto nuovissimo, un istituto che è sempre stato sconosciuto al nostro ordinamento positivo. La vostra attenzione deve essere estremamente vigile perchè questo istituto ha delle sue caratteristiche nuovissime, dà un potere nuovo in senso assoluto,

alla polizia di sicurezza, dà alla polizia di sicurezza uno strumento che non ha mai avuto neanche la polizia fascista. Questo è chiaro. Questo non può essere revocato in dubbio, questo non può essere contestato da nessuno. È un istituto nuovissimo, quello in base al quale la polizia può fermare e trattene chi è sospetto non di aver commesso un reato ma è sospetto di avere l'intenzione di commettere un reato. Questa è la situazione. Noi stiamo discutendo di questo strumento, di questo tipo di arma; stiamo discutendo di questo tipo di intervento che la polizia di sicurezza può esercitare per affrontare, fermare e trattene per alcuni giorni coloro nei confronti dei quali nutre il sospetto che abbiano l'intenzione di commettere un reato.

P A F U N D I . Purchè risulti da circostanze obiettive.

G I A N Q U I N T O . Chi giudica le circostanze obiettive?

M A R I S . Senatore Pafundi, lei ha avuto la possibilità di esporre i suoi argomenti e noi li abbiamo ascoltati; è evidente che non è con una battuta citando un inciso o un avverbio o un sostantivo che si può contestare l'argomentazione che io espongo. Se lei vorrà riprendere la parola, potrà nuovamente portare degli argomenti.

Si tratta di un istituto nuovissimo, è un'arma che dà un particolarissimo e nuovo potere. Non vi sono estremi obiettivi, senatore Pafundi, in quanto sono soltanto richieste queste condizioni: la condotta valutata soggettivamente dall'agente o dall'ufficiale di polizia di sicurezza; la condotta valutata soggettivamente in relazione a tempo e a luogo che non sono indicati, per cui è indifferente se sia di notte o di giorno, è indifferente se sia estate o inverno, è indifferente se faccia caldo o freddo, è indifferente se il luogo sia la piazza del Duomo di Milano o una strada eccentrica della periferia di qualsiasi città. Tutto è estremamente soggettivo, perchè l'agente di pubblica sicurezza o l'ufficiale in relazione ad una condotta che valuta soggettivamente, qualunque sia il tempo e il luogo (che non

vengono indicati), purchè soggettivamente ritenga quel tempo e quel luogo atti a realizzare un reato o capaci di consentire o suggerire un reato, sulla base di una intenzione attribuita ad un'altra persona, può arrestare, porre il fermo di polizia.

Non solo voi volete introdurre questo istituto di tipo nuovissimo, sconosciuto nel nostro ordinamento, ma questo inoltre lo disciplinate in una forma peggiore di quanto non sia disciplinato il fermo di polizia giudiziaria. Perchè per il fermo di polizia giudiziaria non solo vi è l'indizio del compimento di un grave delitto per il quale è previsto l'obbligo dell'emissione del mandato di cattura, e deve essere prevista anche la fuga, ma vi sono inoltre una serie di garanzie: cioè l'immediato interrogatorio, l'immediato trasferimento del fermato nelle carceri giudiziarie, tutta una garanzia giurisdizionale che limita i poteri dell'autorità giudiziaria e quelli della polizia di sicurezza, degli ufficiali e degli agenti di polizia che operano il fermo. Questi infatti non possono trattenere il fermato se si tratta di fermo di polizia giudiziaria, lo debbono tenere per il tempo indispensabile per l'interrogatorio e poi trasferirlo immediatamente al carcere, infine interviene il Procuratore della Repubblica per interrogare e dare il suo consenso alla prosecuzione del fermo, solo se dopo l'interrogatorio avrà ravvisato in questo indiziato di reato un comportamento meritevole del fermo. Invece, in questo fermo nuovissimo di polizia pura e semplice non è nemmeno previsto che per convalidare il fermo il procuratore generale debba interrogare il fermato, per cui la polizia opera il fermo, dà notizia del fermo alla Procura e chiede alla Procura di convalidare il fermo, senza che il procuratore possa interrogare il fermato.

J A N N U Z Z I . Ma lo dice il codice di procedura penale.

M A R I S . La sua interruzione fa il paio con quella del senatore Pafundi.

J A N N U Z Z I . E allora le dico che quello che lei sta dicendo è tutto inesatto.

(*Proteste dall'estrema sinistra*). Nelle indagini preliminari deve essere fatto in base al codice di procedura penale...

M A R I S . Quando si introduce, nel 1967, un nuovo istituto e si disciplina compiutamente questo nuovo istituto, non si può dire con serietà giuridica che questo istituto è disciplinato anche da una norma precedente del codice di procedura penale!

J A N N U Z Z I . La norma del codice è generale!

M A R I S . La norma del codice di procedura penale disciplina il fermo di polizia giudiziaria. Questa norma disciplina il fermo di polizia puro e semplice; non prevede che il magistrato possa interrogare il fermato prima di convalidare il fermo, non stabilisce che l'agente o l'ufficiale di polizia debbano trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario all'interrogatorio, non prevede per la polizia l'obbligo di trasferire immediatamente il fermato nelle carceri giudiziarie, non prevede la possibilità, per il procuratore generale, di impiegare per l'ulteriore corso, dopo il fermo e l'interrogatorio, la polizia giudiziaria che è alle sue dirette dipendenze. Questa è la situazione.

E io, senatore Pafundi, le farò un richiamo che può essere caro alle sue orecchie. L'Avvocato generale presso la Corte d'appello di Roma, il dottor Riccardo Salvio, nel 1952, interessandosi sulla « Giustizia penale » di questa materia, distinguendo due istituti — e andando di avviso diverso evidentemente, anche da quello del senatore Jannuzzi — diceva che i due provvedimenti, fermo di polizia e fermo di polizia giudiziaria, sono due cose distinte, ma che debbono, perchè rispondono entrambi a ragioni di necessità e d'urgenza, essere posti sullo stesso piano di garanzie, per le quali deve essere esplicitamente prevista una normativa.

Dirò anche un'altra cosa: il fermo di polizia, così come è congegnato dall'articolo 58 di cui ci stiamo interessando, è sot-

tratto a qualsiasi controllo e garanzia giurisdizionale. E mi spiego.

P A F U N D I . Non è vero.

M A R I S . Non continui a dire che non è vero!

P E R N A . Come non è vero? Possono trattenere 7 giorni per niente?

M A R I S . E mi spiego. Perché è sottratto alla garanzia giurisdizionale? Quale natura ha il provvedimento di convalida del fermo da parte del magistrato? Il fermo è

un provvedimento amministrativo, nel caso concreto. La convalida da parte del magistrato è convalida di un atto amministrativo che mantiene la sua natura di atto amministrativo. E allora questo atto amministrativo è sottratto a qualsiasi impugnativa di carattere giurisdizionale. Il fermato non può ricorrere alla Corte di cassazione, come è previsto dall'articolo 111 della Costituzione per tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale. Perché? Perché l'articolo 111 della Costituzione dice che il cittadino può sempre ricorrere alla Corte di cassazione per i provvedimenti giurisdizionali che incidono sulla sua libertà.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue M A R I S). Nei confronti, però, dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla libertà non è dato ricorso, come appunto accade per questo atto: l'atto amministrativo del fermo di polizia convalidato dal magistrato resta dunque per sempre un atto amministrativo sottratto al ricorso immediato alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione italiana.

Onorevoli colleghi, questo istituto nuovo, strano, abnorme è incostituzionale. Infatti l'articolo 13 della Costituzione stabilisce, al secondo comma, che la pubblica sicurezza può prendere provvedimenti provvisori in casi di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge. Ebbene non vorrete gabellare per una tassativa indicazione la formula equivoca del sospetto ingenerato da una condotta posta in relazione a circostanze di luogo e di tempo. Questa non è un'indicazione: in questa formula sta tutto lo scibile, con questa formula tutto è possibile e niente è possibile, con questa formula siamo fuori della discrezionalità, siamo nel campo obiettivo dell'arbitrio. Quando la Costituzione dice che possono essere posti limiti alla libertà con provvedimenti provvisori per ragioni di necessità

ed urgenza, ma nei casi tassativamente indicati dalla legge, noi abbiamo il dovere non di giocare con la parola, non di adoperare delle parole che non significano nulla, ma di indicare appunto i casi tassativi nei quali questi provvedimenti provvisori possono essere presi.

Inoltre, anche se oneste fossero le intenzioni che l'hanno dettata, la norma sarebbe inutile. Faccio un esempio. Io, agente o ufficiale di pubblica sicurezza, vedo l'onorevole collega Ajroldi, il 15 di agosto, passeggiare in piazza del Duomo; per queste circostanze di tempo e di luogo sospetto che sia in procinto di commettere un reato, di tirare la coda del cavallo di Vittorio Emanuele... (ilarità).

A J R O L D I , *relatore*. Passeggiare in piazza del Duomo non significa fare il « passeggiatore »!

M A R I S . Al di fuori dello scherzo, onorevoli colleghi, l'agente di pubblica sicurezza ferma la persona sospetta, la interroga, la perquisisce e si rende conto che non ha commesso e non voleva commettere un reato oppure si rende conto che stava per commetterlo. Allora i casi sono due. Se

non può accertare nulla deve rilasciare immediatamente la persona fermata. Se vuole trattenerla è perchè ha scoperto che ha in tasca delle armi che non potrebbe portare o ha dei grimaldelli, eccetera, cioè che ha già commesso un reato o che si tratta di una persona pericolosa. Ma allora non c'è bisogno di introdurre nuovi istituti perchè la legge c'è già. Infatti se la pubblica sicurezza si accorge che il fermato è persona pericolosa fa scattare la procedura prevista nella legge 27 dicembre 1956, numero 1423; se si accorge invece che il fermato (indipendentemente dalle sue intenzioni, perchè le intenzioni del fermato non possono essere perseguite da nessuno) ha compiuto un reato, allora opera tutta la disciplina del fermo di polizia giudiziaria così come stabilito dall'articolo 238 del codice di procedura penale.

Noi non possiamo dimenticarci, onorevoli colleghi, che la libertà non può soffrire limitazioni, o meglio le può soffrire soltanto quando il cittadino, per aver violato una norma di legge, si è posto fuori dai limiti di tutela della libertà assoluta come fissati dall'articolo 13 della Costituzione.

Ma allora se è incostituzionale, se è inutile, perchè è stato introdotto nel disegno di legge e si tenta di trasformare in legge questo istituto nuovo del fermo puro e semplice di polizia? Ho avuto occasione di fare in questi giorni una lettura particolarmente illuminante. Si tratta di un articolo pubblicato sulla rivista di polizia nel 1957, un articolo del dottor Fabio Lanzara, questore, sul tema: « Il fermo di polizia e la Costituzione ». Il dottor Fabio Lanzara si domanda, perchè essendo stato questore ha vasta esperienza in proposito, quando è necessario un intervento al di fuori delle leggi che già esistono per ragioni di pubblica sicurezza, quando è necessario un fermo. E vi dirò che cosa diceva, pescando nella propria lunga esperienza il questore Lanzara. Leggo, e vi prego di seguire questa illuminante lettura. « I casi che si presentano agli organi di polizia nell'esercizio delle loro particolari incombenze hanno spesso caratteri di fatti improvvisi che richiedono perciò rapide risoluzioni. Ecco

qualche esempio: gli organi di polizia sanno per certo, in virtù dei loro riservati servizi di informazione e di osservazione, che gli studenti universitari organizzeranno per l'indomani una clamorosa manifestazione di protesta presso l'ambasciata di uno Stato amico in conseguenza di un atteggiamento di un Governo considerato a noi ostile; e si sa per certo che la protesta preparata da elementi irresponsabili non si limiterà alla manifestazione verbale ma trascenderà ad atti inconsulti che potranno mettere in serio pericolo le relazioni tra i due Stati.

Un altro caso: nelle stesse condizioni si apprende che verrà organizzata da elementi sobillatori ben individuati, anche se clandestini o coperti dalla più stretta omertà, l'invasione e l'occupazione di terre e di edifici con relative violenze contro la forza pubblica da parte della massa che accorrerà compatta dai paesi circconvicini. Non c'è nulla di sicuro, la preparazione avviene nell'ombra e sotto il sigillo del segreto; ma gli organizzatori si conoscono, o per lo meno si fa presto a individuarli. L'ordine pubblico è in serio pericolo, i danni temuti sono di facile previsione per le opposte parti in conflitto, tanto più che è prevista una reazione armata da parte delle vittime designate del reato in sotterranea preparazione.

Un altro caso: una massa di donne e di mutilati capeggiata da mestatori si sa per certo che all'indomani occuperà diverse vie centrali della città allo scopo di bivaccarvi a fine di protesta contro il Parlamento che non ha accolto i loro voti in materia economica; anzi si può fare addirittura l'ipotesi che una colonna di mutilati giunta nei pressi del Parlamento, alla chetichella, dopo una pacifica manifestazione autorizzata, occupi il piano stradale per inscenare la protesta di cui sopra, allo scopo di richiamare su di sé l'attenzione della Camera riunita in seduta, e ciò dietro sobillazione dei più scalmanati. A nessuno verrà in mente » ecco la conclusione edificante « sia possibile in tutti questi casi, e specialmente nell'ultimo che pure concreta il reato di blocco stradale, di arrestare in massa i partecipanti. La repressione è impossibile con delle folle scatenate, nè è sempre possibile la

chiusura delle strade in via di prevenzione fatta al momento giusto e in modo ermetico. Sarà negata all'autorità di pubblica sicurezza nelle contingenze prospettate di fermare in anticipo e di sorpresa gli organizzatori dei movimenti sediziosi *in fieri* per misure preventive? E non si tratta di prevenire in casi simili reati gravissimi e turbative esiziali alla vita associata quando un intervento limitativo della libertà personale di pochi potrebbe forse raggiungere l'intento di assicurare l'ordine pubblico più che non facciano le violente repressioni a base di caroselli, sfollagenti, idranti in funzione, gas lacrimogeni, eccetera?».

G I A N Q U I N T O . Sembra scritto dal senatore Pafundi questo articolo!

M A R I S . Ecco quali sono i casi che un questore indica nella rivista della polizia per chiedere che alla polizia sia data la possibilità di fermare i sospetti. I sospetti indicati dal questore nella rivista di polizia del 1957 sono quelli definiti come sobillatori, mestatori eccetera. Ma chi sono? Gli organizzatori dei sindacati? I dirigenti delle associazioni democratiche? Sono coloro che si mettono senza organizzazione alla testa di una protesta di un gruppo di operai o di cittadini? E guarda caso, il comitato di redazione...

B U F A L I N I . Va bene questo articolo, onorevole Sottosegretario?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Si fa la lotta ai delinquenti, non ai politici. (*Vivaci clamori dall'estrema sinistra. Repliche dal centro.*)

C O M P A G N O N I . Vergognatevi!

P R E S I D E N T E . Ma non si devono dire queste cose. Ognuno può parlare come desidera. Siamo qui in Parlamento per discutere.

M A R I S . Onorevoli colleghi, il comitato di redazione della rivista di polizia ha avuto la cura di ricordare, in calce all'articolo, che il presente studio è stato pre-

miato al concorso della « Rivista di polizia » del 1957.

C O M P A G N O N I . E magari l'ha premiato il sottosegretario Amadei!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma la pianti, buffoncello! Ma che cosa ha contro di me? (*Interruzione del senatore Compagnoni.*) Lei deve mettersi sull'attenti quando parla con me in tutto e per tutto! (*Vivacissimi clamori dall'estrema sinistra.*)

B U F A L I N I . Quello che conta sono le leggi che state facendo.

P R E S I D E N T E . Senatore Compagnoni, la prego! Onorevole Sottosegretario, vorrei pregarla di non raccogliere le interruzioni per procedere più speditamente nella discussione. Senatore Maris, la prego di continuare nel suo intervento.

C O M P A G N O N I . Però il questore ha ricevuto il premio.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma che cosa c'entra il questore? L'articolo è del 1957! Forse che qui fa testo l'articolo di un questore?

M A R I S . Onorevoli colleghi, sarebbe molto edificante se venissimo a sapere che quel questore che ha scritto quell'articolo è stato anche uno dei consulenti nell'elaborazione di questa legge! Io non me ne meraviglierei, perchè si tratta di un istituto nuovo, sconosciuto persino al legislatore fascista. Si tratta di un'arma spaventosa ed incontrollata, di un istituto incostituzionale, di un istituto inutile, di un istituto liberticida. E allora quale può essere l'intenzione? Soltanto quella di limitare ulteriormente le libertà dei cittadini, soltanto quella di dare all'autorità amministrativa, all'Esecutivo un'arma incontrollata per intervenire sempre ed in ogni momento, a sua discrezione?

Onorevoli colleghi, questa norma che voi vi ostinate a mantenere all'interno di una legge di pubblica sicurezza — calibro le

parole — è la vergogna della democrazia italiana, è un'offesa per il Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Noi vi invitiamo a riflettere sulla spaventosa conseguenza di un atto di questo genere, e di votare un emendamento soppressivo...

A J R O L D I , *relatore*. Non c'è un emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Ci sono emendamenti modificativi.

M A R I S . C'è una serie di emendamenti, alcuni soppressivi, altri modificativi. E vi dico ancora quello che ho detto ogni volta che sono intervenuto: se voi ritenete che vi possa essere la possibilità di ricondurre nell'alveo costituzionale e nel rispetto della legge fondamentale dello Stato, nel rispetto dei cittadini questa norma, noi siamo a disposizione ove la lettera dell'emendamento non vi soddisfacesse, per ricercare insieme una formulazione nuova. Ma se vi ostinate a mantenere in piedi questo istituto, su di voi ricadrà totalmente la responsabilità di avere avviato il Paese sulla strada autoritaria, in dispregio della nostra Costituzione, in dispregio cioè della democrazia. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Maris ha motivato la sua tesi come quelle sentenze « suicide » che, dopo una brillante e tecnicamente fondata motivazione, concludono con evidente discordanza con la premessa; questo è stato l'intervento del senatore Maris. Egli ha esposto argomenti, a mio avviso, esatti nella premessa; deviato nelle conclusioni con atteggiamenti meramente demagogici che, come tali, hanno riscosso l'applauso di un settore ben definito di quest'Aula. (*Commenti dalla estrema sinistra*).

C A P O N I . Un buon avvocato d'ufficio!

N E N C I O N I . Ripeto però che le premesse giuridico-costituzionali non sono errate e nella impostazione e nello svolgimento.

Mi permetto di far presente che questa è una questione che ha formato oggetto già di larga discussione in sede dottrina, di larghissima discussione in sede scientifica, e di un'ampia discussione in sede giurisdizionale, perchè le sentenze, 23 e 68 del 1964 della Corte costituzionale, relativamente al contenuto di cui al secondo comma dell'articolo 58 del disegno di legge, già hanno risolto la questione in modo non ritenuto consono dalla dottrina, con dei principi che debbono essere osservati per una retta interpretazione della Costituzione della Repubblica. In sostanza, il secondo comma dell'articolo 58 del disegno di legge pone una particolare disciplina del fermo di polizia; gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono — al di fuori della norma di carattere generale — fermare le persone la cui condotta, in relazione a obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che esse stiano per commettere un delitto e azioni riconducibili nel famoso articolo 1, più volte discusso, della legge n. 1423 del 1956.

Ora, come si imposta questo problema? È evidente che il fermo di polizia, al di fuori di una patente, esteriore, visibile modificazione del mondo esterno che si identifichi con le ipotesi criminose, è una violazione delle norme contenute negli articoli nn. 3 e 13 della Costituzione della Repubblica che pongono il principio della libertà individuale.

Vi è una eccezione: cioè vi è una norma costituzionale questa volta, onorevole Ministro, che prevede la sospensione delle garanzie costituzionali in determinati casi tassativamente previsti dalla Costituzione stessa, e tali casi sono quelli di necessità ed urgenza.

Pertanto, la Costituzione prevede la sospensione di talune norme costituzionali che garantiscono la libertà individuale, in casi che la legge (qui si può discutere se sia una norma che possa essere creata come strumento legislativo), tassativamente prevede. Ora la Corte costituzionale — in questo la prevalente e più autorevole dottrina ha dato torto alla Corte costituzionale — in quelle due sentenze che ho indicato, venendo meno alla li-

nea seguita dalla Corte stessa nella famosa sentenza n. 2 emessa all'inizio della sua attività, ha ritenuto di giustificare la tassatività della elencazione di cui all'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956. Qui, onorevole Ministro, io ho le mie perplessità perchè l'elencazione di cui all'articolo 1 della legge suddetta è quanto mai generica e non può, ad avviso di chi vi parla, rientrare nella tassativa, ermetica riserva di legge di cui all'articolo 13 della Costituzione. Infatti, quando si parla di valutare le intenzioni, senza modifica del mondo esterno, è difficile far rientrare il fatto in una norma. E la Costituzione prevede « casi tassativamente indicati dalla legge », al fine di — e questo anche ha la sua importanza — sospendere la validità e la efficacia di norme costituzionali che tutelano la libertà dei cittadini. Un autorevolissimo commentatore dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica, proprio parlando di quanto formava oggetto di esposizione da parte del senatore Maris e in critica al contenuto delle due sentenze della Corte costituzionale che hanno ritenuto di poter far rientrare nella previsione di casi tassativamente previsti le generiche affermazioni contenute nell'articolo 1 della legge 1956, dice infine, ed è questo il punto più dolente, che la Corte ha trovato sufficientemente determinata la descrizione dei comportamenti che giustificano prima la diffida e poi, quando i soggetti che si comportano in quel modo siano pericolosi, eccetera, le misure di prevenzione vere e proprie.

Lasciamo stare se qui debba essere chiamata in causa la riserva di legge (ex articolo 13 o ex articolo 25), perchè l'articolista si richiama ad una ordinanza del tribunale di Milano, che ha dato poi origine alla sentenza n. 23 del 1964, in cui la riserva di legge si faceva risalire, non tanto all'articolo 13, quanto all'articolo 25 della Costituzione che ha una riserva di legge molto più blanda. Il terzo comma dell'articolo 25, come a voi è noto, dice che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza « se non nei casi previsti dalla legge ». Pertanto non è questa una riserva di legge; è una riserva di legge di quel tipo degradato che i costituzionalisti hanno ben individuato e ben definito concet-

tualmente. Ma qui non è il caso di ricorrere a questa discussione meramente dottrina. Una cosa è certa, dice l'articolista, che sostenere, con l'Avvocatura stessa, che le situazioni di sospetto, a cui si riferiscono i numeri 3 e 4 della norma (articolo 1 della legge numero 1423 del 1956), corrispondono a situazioni di contenuto netto e non opinabile, esige un grande coraggio. Questo coraggio non ha davvero fatto difetto alla Corte costituzionale, secondo cui non vi è indeterminatezza assoluta, come opinava il magistrato di Milano, nemmeno nel richiamo alle nozioni di morale pubblica e di buoncostume, contenute nel n. 5 « essendo ben chiaro che la disposizione si riferisce a quei comportamenti abituali che offendono quelle norme del costume proprie delle comunità, la cui violazione costituisce un indice di pericolosità sociale indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli fatti in cui essi si concretano ».

Pertanto, il problema è, a mio avviso, ben delineato in questo autorevolissimo scritto del professor Elia, in critica a queste due sentenze della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 13 e all'articolo 25 della Costituzione. In sostanza, quando il secondo comma dell'articolo 13 si richiama, per sospensione di garanzie costituzionali che incidono sulla libertà dei cittadini, a casi tassativamente previsti dalla legge e aggiunge questo « tassativamente » — poteva anche, la Costituzione, riferirsi soltanto a casi previsti dalla legge (il problema non mutava); il rafforzativo però ci deve indurre a meditazione — è molto dubbio, malgrado l'autorevolissimo parere della Corte costituzionale, che ci si possa richiamare a quei casi previsti dall'articolo 1 della legge del 1956, che sono situazioni non storicamente ed obiettivamente definite, nè soggettivamente, obiettivamente individuabili.

Allora, questa norma del disegno di legge in esame, e, in modo specifico, il secondo comma dell'articolo 58 che pone una disciplina del fermo, richiamandosi all'articolo 13 della Costituzione, ad una situazione generica come stabilita dall'articolo 1 della legge 1956, n. 1423, a mio avviso determina una situazione molto perplessa,

perchè, come ho detto in altra occasione, sarebbe stata opportuna una previsione legislativa di tassatività di casi, anche perchè per quanto concerne la libertà dei cittadini, è doveroso, dati i principi costituzionali che debbono essere ossequiati, che le eccezioni siano previste tassativamente non solo in quanto questo è previsto dalla norma costituzionale che pone l'eccezione, ma anche perchè è evidente che la sospensione di una norma costituzionale, cioè contenuta in una legge superprimaria, deve essere prevista nel diritto positivo.

Ora, a nostro avviso, l'articolo 1 della legge del 1956 e la previsione della prima parte del secondo comma dell'articolo 58 mi lasciano molto perplesso in quanto la previsione non è tassativa, ma è una previsione che presume un potere discrezionale talmente lato che rasenta l'arbitrio.

Ecco la ragione per cui siamo favorevoli ad alcuni emendamenti che sono stati presentati, al di fuori di qualsiasi considerazione demagogica e al di fuori di qualsiasi intenzione di creare degli strumenti eversivi, ma per ragioni di preciso rispetto della Costituzione repubblicana. Grazie.

G U L L O Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U L L O . Ho chiesto la parola perchè ritengo che sia opportuno fare una ulteriore considerazione.

Sulle argomentazioni di carattere generale, probabilmente, avrò occasione di parlare riguardo ad altri emendamenti che discuteremo domani. Una risposta al senatore Pafundi che leggeva male l'articolo della Costituzione è stata sufficientemente data e quindi non mi interesserò delle osservazioni dell'illustre collega. Per quanto riguarda la distinzione tra fermo previsto dal codice di procedura penale e fermo del quale discutiamo in questo istante, non c'è altro da dire, perchè il senatore Maris ha sufficientemente messo a fuoco i due diversi concetti e le due diverse situazioni di fatto.

Ora, io vorrei sottolineare un altro aspetto. Giustamente il senatore Rendina, in mo-

do dotto e pertinente, ha spiegato come ci sia una sistematica alla quale ubbidisce il concetto di consumazione, di tentativo e, potremmo aggiungere, anche di attentato, quella particolare figura criminosa intorno alla quale la dottrina sempre si è preoccupata di soffermarsi. Qui nel nostro caso è evidente che non si tratta nè di un reato consumato in occasione del quale si ferma la gente, nè di un tentativo, nè di un attentato; si tratta di altro.

Ho chiesto appunto di parlare per manifestare una mia vivissima preoccupazione, cioè la preoccupazione che noi variamo una legge la quale non sarà mai bene applicata. È su questo che vorrei richiamare l'attenzione del Ministro e del relatore.

L'articolo 58, del quale ci interessiamo, è formulato in modo tale da importare che esso non sarà mai bene applicato. Esso viene a modificare il vecchio articolo 157 del testo unico morituro nel quale si diceva che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza potevano fermare chi destasse « sospetto ». Era una disposizione poliziesca veramente pesante, veramente grave, ma comunque attingeva il suo traguardo: chi desta sospetto, cioè: chi, tu, agente di pubblica sicurezza, giudichi che desta sospetto, chi in te ha suscitato un sospetto, può essere oggetto di fermo, eccetera.

La nuova legge non vuole, è evidente, riaffermare che si può fermare taluno che « desta sospetto » e crede di ricorrere ai ripari. Non parla più di « taluno che desta sospetto » — e qui è il ridicolo ed è la condizione della inapplicabilità della legge — ma di taluno che « faccia fondatamente ritenere che stia per commettere un delitto ». È veramente enorme: taluno che faccia ritenere fondatamente che stia per commettere un delitto!

Come lei vede, signor Presidente, io non riprendo i temi ampiamente discussi, come la preoccupazione della libertà del cittadino che è stato soprattutto il tema del senatore Maris. No, io mi preoccupo ora dell'agente di polizia e dico che con una formulazione siffatta l'agente di polizia non potrà mai applicare correttamente ed esattamente la legge. Perchè? Perchè egli deve acquisire la pro-

va fondata che c'è taluno che sta per commettere un reato. Ebbene, questo è ridicolo: la prova che taluno sta per commettere un reato! Non che taluno desti sospetto, ma che sta per commettere reato, è una prova impossibile: è una prova diabolica, è una prova che per qualunque buon operatore del diritto si appalesa come una prova che non esiste nel novero delle prove tradizionali che studiano i libri e che quotidianamente incontriamo nel nostro esercizio professionale. Che significa infatti l'espressione: « che sta per commettere un delitto »?

Senonchè si è creduto di porre un riparo a questa frana logica, a questa frana sistematica, a questa evidente illogicità ponendo una condizione che non salva nulla! Si è detto: « in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo ». Ora, signor Presidente, le obiettive circostanze di tempo e di luogo non le crea il soggetto contro il quale la polizia sperimenta la sua autorità; le condizioni oggettive di tempo e di luogo, sono lì, sono ferme lì, potrà essere la notte, una via affollata, nella legge non si dice. Tutto è affidato all'interpretazione dell'agente di pubblica sicurezza il quale, in presenza di condizioni oggettive non dipendenti dalla volontà del soggetto, deve acquisire la prova che un reato si sta per commettere.

Tutto questo è un assurdo, è un assurdo giuridico, è un « impossibile » giuridico. Tutto questo crea le condizioni per le quali colui che dovrà applicare la legge non la potrà mai applicare bene. E allora i sospetti del collega Maris ritornano nella loro fondatezza. Se questa legge non potrà mai essere applicata bene, interpretata che sia come va interpretata, a che cosa dovrà servire? Allora lasciamo l'agente di pubblica sicurezza dove egli sta e preoccupiamoci ancora del cittadino. Dovrà servire a perseguire un cittadino in un certo momento, in certe condizioni, in certi luoghi; dovrà perseguire quei cittadini, di cui agli esempi veramente sconcertanti, dello scritto di quel questore, che vi ha letto il collega Maris.

Pertanto io affermo che la formulazione della legge crea l'impossibilità di una sua applicazione corretta, poichè si pretende una prova — quella che taluno stia per commet-

tere un delitto — che non è nel novero delle prove tradizionali, paradigmatiche, quelle prove che abbiamo appreso, che studiamo, che commentiamo. Ecco perchè io sono favorevolissimo all'emendamento che si propone. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D'ANGELOSANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELOSANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima che si concluda la discussione sull'articolo 58, vorrei soffermarmi rapidamente sugli ultimi tre emendamenti che sono stati presentati all'articolo stesso i quali, nella intenzione dei presentatori, hanno lo scopo di trovare un punto di incontro tra le varie parti di questa Assemblea al fine di riportare la norma in discussione entro i limiti della Costituzione e della sistematica giuridica.

Prima di passare a questi emendamenti, però, consentitemi di rilevare come sia triste e penoso che ad una discussione tanto importante, su una materia così scottante, manchi la partecipazione della maggioranza; non solo, ma anzi che da parte sua si abbia solo la manifestazione di un senso di fastidio, quasi che, in definitiva, non si potesse in nessun modo tentare di risolvere le gravi questioni che noi vi veniamo ponendo. Il relatore diceva che ci avrebbe risposto e non ci ha risposto, il Ministro diceva che ci avrebbe risposto e non ci ha risposto. E in sede politica abbiamo avuto il dispiacere di leggere su un giornale qualificato della maggioranza — e qualificato anche per i suoi precedenti quasi secolari di lotta contro l'arbitrio poliziesco — che questa legge di pubblica sicurezza è il massimo che si può ottenere con questa maggioranza e con questo Governo. Certo la confessione è grave, però non risolve i problemi e non migliora la legge: è una confessione che porta a un giudizio politico negativo nei confronti di questo Governo e di questa maggioranza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è forse la prima volta che in quest'Aula da

parte del nostro Gruppo e di altri colleghi si sollevano questioni di questa natura? La struttura e la natura del testo unico di pubblica sicurezza del 1931 (che questa legge in parte minima migliora, in parte conserva e in parte peggiora), la struttura di quel testo unico che indubbiamente è il padre della legge che stiamo discutendo è stata forse criticata per la prima volta e solo da noi? Io non voglio porre problemi tecnico-giuridici che sono stati posti con tanta chiarezza e bravura dai miei colleghi, voglio porre un problema politico e legislativo. È la prima volta che i problemi della difesa della libertà personale contro la persecuzione e l'arbitrio vengono trattati? Non è la prima volta: sono stati trattati in altre situazioni politiche da altri Governi e da altre maggioranze, e si sono espresse, da altre parti, perplessità e preoccupazioni non minori di quelle che noi ora stiamo manifestando. E voglio riferirmi a due precedenti, signor Presidente e onorevoli colleghi. Come loro sanno meglio di me, il vecchio articolo 235 del codice di procedura penale prevedeva, nel caso non di fermo, ma di arresto obbligatorio in flagrante, che dovessero essere arrestati, indipendentemente dalla natura del reato di cui si trattava, gli oziosi e i mendicanti, cioè quelle persone pericolose alle quali voi con tanta generosità vi riferite ponendo a loro carico un peso insopportabile di norme di prevenzione e di altra natura.

Ebbene, quando nel 1955 si giunse alla modifica di alcune norme del codice di procedura penale, la maggioranza dell'epoca, che non crediamo fosse più avanzata dell'attuale, ritenne, regolando l'arresto obbligatorio in flagrante previsto dall'articolo 235, di escludere l'arresto obbligatorio degli oziosi e dei vagabondi in quanto tali. Voi invece reintroducete questo principio, allorchè, nel testo dell'articolo 58, al secondo comma, ultima parte, dite che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare le persone, eccetera, e quelle riconducibili nelle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, che manifestino un comportamento concretamente pericoloso per la pubblica sicurezza o per la moralità pubblica. Cioè noi oggi, per quanto si riferi-

sce al fermo che è un istituto assai più delicato dell'arresto in flagranza, in quanto l'arresto in flagranza presuppone l'esistenza di un reato in atto, oggi in questa materia tanto più delicata di quella, torniamo più indietro rispetto al legislatore del 1955. Ma vi è di più, onorevoli colleghi. Non è la prima volta che il Parlamento italiano è chiamato a discutere la riforma o le modifiche al testo unico del 1931. La prima volta fu nel 1948 e la proposta fu presentata da un Governo di cui era Ministro dell'interno l'onorevole Scelba. L'articolo 1 di quel disegno di legge suonava così: « Sono abrogati gli articoli 2, 21 e 157, i capi terzo e quinto del titolo VI e i titoli VIII e IX del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ». L'onorevole democristiano Umberto Merlin, relatore, allorchè illustrò questo articolo, disse sinteticamente e precisamente, per quanto si riferiva appunto agli articoli 2, 21 e 157 e agli altri capi e titoli che ho detto: « Sono disposizioni che il Governo (di cui era parte il Ministro dell'interno onorevole Scelba) e la Commissione della Camera (a maggioranza assoluta democratica cristiana) d'accordo, ritengono che non abbiano ragione di esistere e che quindi vengano completamente cancellate ». Sarebbe veramente strano dover ora riconoscere che le condizioni politiche nelle quali opera questa maggioranza sono più gravi, più arretrate e più pericolose per la libertà dei cittadini di quanto non fossero le condizioni nelle quali fu portato in discussione e poi non pervenne a conclusione, anche se il Senato lo approvò, il disegno di legge recante modifiche al testo unico in esame. Io mi auguro sinceramente che la maggioranza, di fronte alle nostre osservazioni, tenga presente il grave pericolo che la norma che viene introdotta comporta; tenga presente il grave pericolo di una norma che, come ha chiaramente illustrato il collega Maris, è una norma nuova, introduce un istituto nuovo non previsto nemmeno dalla legge fascista. A questo proposito voglio fare un solo rilievo per poi rapidamente concludere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi e in particolare onorevole relatore, l'articolo 157 nella sua vecchia formulazione prevedeva che coloro che non davano contezza di sè, che non avevano la carta d'identità, o che erano pericolosi per l'ordine pubblico, per la morale, eccetera fossero condotti di fronte alla autorità di pubblica sicurezza e che questa potesse rimpatriarli: prevedeva cioè un *iter* completo. Questo d'altra parte è giusto, poichè il fermo per sua stessa natura è un provvedimento interinale ed urgente al quale qualche cosa deve pur sostituirsi; tanto è vero che il fermo previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale o si trasforma in arresto o viene meno.

Ora, collega Ajroldi, io chiedo a lei: in questo caso, se non viene meno, il fermo previsto dalla nuova formulazione, in che cosa si trasforma? Francamente io non l'ho capito. Si trasforma in uno dei procedimenti previsti dalla legge del 1956 contro le persone pericolose? Non è possibile, perchè l'articolo 1 della legge del 1956 elenca tassativamente i soggetti nei confronti dei quali possono essere adottate le misure previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa. Nessun altro soggetto, e tanto meno soggetti non indicati in modo tassativo, ma indicati in modo generico, può essere assoggettato alle misure di prevenzione e di sicurezza previste da quella legge. E allora questo fermo che deve essere convalidato, che cioè deve seguire tutta la trafila dell'articolo 238, senza avere uno sbocco logico e giuridico (infatti l'articolo 238 perviene ad una alternativa: o alla trasformazione del fermo in arresto, e successiva valutazione delle prove nel processo penale, o al rilascio per mancanza di indizi) quali alternative ha? Qual è il punto finale? Qual è lo sbocco del fermo? A che cosa è propedeutico questo fermo di polizia? Nei confronti di quale ulteriore istituto agisce? Questo non è detto con chiarezza. In altri termini, l'autorità di pubblica sicurezza, basandosi su sospetti vaghi, indefinibili (non voglio soffermarmi su questo argomento poichè è già stato abbondantemente toccato da altri colleghi) può fermare un cittadino, può chiedere la convalida e la proroga del termine. Dopo di ciò, passata la

settimana, che cosa succede, senatore Ajroldi? Io lo chiedo a lei, poichè la legge non lo prevede.

Per concludere, pertanto, ritengo che sia necessario trovare un accordo, trovare una soluzione che riporti questa norma nel quadro della Costituzione e del sistema. Voi direte sicuramente che noi abbiamo fatto questa lunga discussione a scopo defatigatorio, per perdere tempo, per sollevare, come diceva un oratore poco fa, questioni demagogiche. Tutto ciò è tutt'altro che vero. Del resto quello che abbiamo detto risulterà dagli atti.

Vorrei ora aggiungere un ulteriore elemento contro questo vostro tentativo di critica nei nostri confronti. Io vi propongo una soluzione che salvaguardi nei limiti del necessario le esigenze di pubblica sicurezza e le esigenze di libertà del cittadino. Propongo cioè quello che implicitamente con la sua interruzione proponeva un'ora fa il collega Jannuzzi e precisamente l'identificazione completa del fermo di pubblica sicurezza con il fermo previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale, con le stesse garanzie e la stessa procedura. In quel caso però ci troviamo di fronte ad una misura repressiva, in quanto un reato è stato commesso ed è dubbio solo chi lo ha commesso, mentre in questo caso quello che va accertato è se veramente esiste una situazione concreta di pericolo, che però deve essere oggettivamente rilevante: deve esserci cioè pericolo della commissione di un reato di un certo rilievo e deve essere bene identificato il soggetto nei cui confronti si procede, onde, a questo fine, sarebbe necessaria per lo meno la presenza di gravi indizi, previsti dall'articolo 238. È per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi che noi proponiamo questi emendamenti; proponiamo cioè che, al secondo capoverso, siano sostituite le parole da « la cui condotta » fino a « per commettere un delitto » con le altre « che, sulla base di indizi gravi, risulta che stiano per commettere un reato per il quale è obbligatorio un mandato di cattura ». È la stessa identica formulazione dell'articolo 238 del Codice di procedura penale. Dopo il quinto capoverso, cioè dopo la norma in forza della quale è disposto che si riferisca all'Autorità

giudiziaria da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, poi proponiamo di inserire: « Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato » (cioè il magistrato lo deve interrogare, non la pubblica sicurezza), « e se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle 48 ore successive al ricevimento della comunicazione ».

Infine proponiamo che il settimo capoverso sia sostituito con il seguente: « Il procuratore della Repubblica o il pretore dopo aver interrogato il fermato, se necessario può prorogare il fermo, qualora dall'autorità che vi ha proceduto ne provenga richiesta prima della scadenza del termine di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo ». In questo modo si può venire incontro alle esigenze che più volte il Governo ha manifestato e che l'onorevole Sottosegretario ripeteva pochi minuti fa, cioè la necessità di lottare contro la delinquenza, però togliendo la possibilità che questo del fermo della pubblica sicurezza divenga uno strumento neutro, un canale neutro che può essere utilizzato indifferentemente nei confronti del soggetto, che sia un criminale, un pregiudicato, un pericoloso o di un altro qualsiasi cittadino il quale sia indicato dall'autorità di pubblica sicurezza come pericoloso.

Allora, se nell'ipotesi molto più grave, che cioè un reato sia stato già commesso e che si debba solo scoprirne l'autore, voi a questo autore fermato, a questo presunto, a questo ritenuto, a questo sospettato autore date una serie di garanzie con l'articolo 238, chiedervi che anche nel caso in cui il reato non sia ancora stato commesso, e non si sa se possa essere commesso, in cui bisogna addirittura rovesciare, in base al principio della prevenzione del delitto, il principio ancora più importante della garanzia del cittadino di fronte alla legge, in questo caso più delicato chiedervi le stesse garanzie (solo quelle e niente di più) che la legge già dà nell'ipotesi di fermo previsto dal codice di procedura penale, a me sembra che non significhi chiedervi troppo. Se voi rifiutate anche questa soluzione del problema e se insistete nella vostra formulazione, allora è

chiaro che non vi preoccupate della prevenzione dei delitti, ma vi preoccupate unicamente di creare strumenti a noi pericolosi, che, in mano all'autorità di pubblica sicurezza, potranno rappresentare (come la nostra esperienza, come l'esperienza di tutti, come la sua personale esperienza, onorevole Amadei, insegna, esperienza del passato, non del presente) le condizioni per nuovi gravi abusi. Voi in questo modo metete in mano all'autorità di pubblica sicurezza uno strumento gravido di pericoli per la libertà dei cittadini; e si dimostrerà che questo non è accaduto per errore, non è accaduto per un eccesso di buona volontà, ma che questo è accaduto nella vostra piena consapevolezza.

Noi vi offriamo la possibilità di modificare in modo adatto e valido questo articolo, perchè rimanga lo strumento che voi volete o che dite di volere per la prevenzione dei delitti, ma perchè non possa diventare, o possa diventare molto meno, uno strumento di persecuzione.

Se voi rifiutate la proposta che vi facciamo vuol dire che volontariamente optate per lo strumento di persecuzione e non per lo strumento di prevenzione dei delitti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io dirò brevemente alcune cose sui punti fondamentali che sono stati trattati dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione. È stato quanto mai opportuno che, ad un certo punto, il senatore Maris ricordasse i precedenti dell'istituto del fermo di polizia ed effettivamente ammettesse che esso non è un'invenzione del disegno di legge n. 1773. Bisogna anche aggiungere che il fermo di polizia, previsto dall'articolo 157 del testo unico del 1931 che riproduce, a sua volta, la legge di pubblica sicurezza del 1926, ha origini molto più lontane, perchè quello che diceva la legge del 1926 è affermato nell'articolo 85 del testo unico della legge di

pubblica sicurezza promulgata con decreto 30 giugno 1889.

P E T R O N E . Ai tempi di Pelloux.

A J R O L D I , *relatore*. Se io avessi la possibilità, ma non voglio abusare dell'attenzione degli onorevoli colleghi ...

M A R I S . E la legge Crispi!

A J R O L D I , *relatore*. Sì, voi dite Crispi, ma sapete che è stata coordinata col codice penale di Zanardelli. Quindi, quando vi fa comodo parlate di Crispi e quando non vi fa comodo parlate di Zanardelli. Comunque penso che, se non avessi lo scrupolo di disturbare il Senato e andassi a dare una occhiata all'allegato della legge di pubblica sicurezza del 1865, probabilmente avremmo occasione di celebrare il centenario di queste disposizioni. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

M A R I S . Vi siete fermati a Crispi!

P E T R O N E . Crispi e Pelloux.

A J R O L D I , *relatore*. Dico subito che non ci siamo fermati affatto nè a Crispi nè a Zanardelli nè all'articolo 157 del testo unico ... (*Interruzione del senatore Pajetta*). Onorevole collega Pajetta, guardi, io sono a disposizione del Senato; ho ascoltato rispettosamente tutti i colleghi che sono intervenuti; voi avete il diritto di interrompermi, ma io non ho l'obbligo di subire una specie di pugilato oratorio. Se mi lasciate parlare, bene, altrimenti esprimo semplicemente l'avviso del Governo e mi siedo. (*Applausi dal centro. Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

Queste cose me le sono sentite dire dai fascisti, mi dispiace sentirmele dire da voi.

P A J E T T A . Non so quando gliele hanno dette i fascisti; noi i fascisti li abbiamo conosciuti sulla nostra pelle.

A J R O L D I , *relatore*. Io sono stato tranquillo, esattamente, per cinque ore; chie-

do soltanto un favore alla cortesia degli onorevoli colleghi: quello di lasciarmi parlare; non parlerò più di dieci minuti.

Dicevo, dunque, riallacciandomi alle origini storiche, che nell'illustrazione del disegno di legge governativo (non nella relazione stessa da chi ha l'onore di parlare, ma in quella fatta dal Governo) vi è una precisazione che mi pare opportuno ricordare, la quale dice che, nell'ordinamento giuridico anteriore alla Costituzione, l'attività di prevenzione era in parte sorretta dalle disposizioni di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da questo previste e poi, come ha ricordato il senatore Maris, dal decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 406, e dal successivo articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1944 che aveva incluso in un unico articolo tanto il fermo per misure di pubblica sicurezza, quanto quello per indagini di polizia giudiziaria.

Con l'entrata in vigore della Costituzione, fu necessario adeguare le norme del codice di procedura penale ai precetti dell'articolo 13 della Costituzione e conseguentemente (anche questo è stato qui ricordato) con la novella del 18 giugno 1955 venne modificato l'articolo 238 del codice di procedura penale regolandosi il fermo di indiziati di reato, senza fare menzione di quello per misure di pubblica sicurezza. Quindi la unitarietà che si trovava nella legge del 1944 venne scissa in occasione della novella del 1955; vi è la ragione di questa scissione. Nella relazione a quel provvedimento, che ormai è legge dello Stato, si legge questa frase che è chiarissima: « Col presente disegno di legge si è innanzitutto esclusa dal codice la disciplina di quest'ultimo fermo » — cioè del fermo di polizia — « la quale va demandata come a sua propria *sedes materiae* alla legge di pubblica sicurezza, attualmente in elaborazione ». Allora la legge di pubblica sicurezza, il secondo testo, era in fase di elaborazione; quindi è chiaro che non si può porre sullo stesso piano il fermo di polizia, che non è, ripeto, un'invenzione di questo disegno di legge, ma di cui si attendeva la traduzione in legge dopo che era stata approvata la novella del 1955 che riguardava il fermo per indiziati di reato e che tro-

va ormai la sua sede naturale nell'articolo 58 di cui stiamo trattando. L'articolo 58 costituisce il risultato di una rielaborazione dell'istituto del fermo di polizia e colma le lacune manifestatesi nella regolamentazione dell'attività di prevenzione. Questo è quanto mi pare più importante ricordare in ordine ai precedenti: vi sono dei precedenti storici attraverso i quali questo istituto del fermo di polizia è andato elaborandosi e che hanno indotto il Governo a presentare il testo dell'articolo 58. Esso ha una sua struttura particolare in ordine alla quale sono state fatte delle obiezioni e ad esse brevissimamente risponderò.

M A R I S . Il fermo che è stato introdotto nel 1944, cioè il fermo per le persone pericolose, è stato successivamente disciplinato dalla legge del 1956 ...

A J R O L D I , *relatore*. No, la legge del 1956 disciplina la situazione e il trattamento delle persone pericolose e sospette. Non è quindi il trattamento dell'istituto del fermo di polizia ma il trattamento di un altro istituto distinto anche se ricollegato, come strumento, al fermo di polizia. Un conto è la legge del 1956, alla quale ha fatto cenno anche il senatore Nencioni, è un altro conto è il fermo di polizia. La legge del 1956 non tratta *ex professo* l'istituto del fermo di polizia. Su questo non c'è dubbio.

M A R I S . Il fermo viene operato in base all'articolo 157 della legge del 1931 ...

A J R O L D I , *relatore*. E noi in questo momento stiamo modificando il testo unico del 1931 per adeguarlo alle norme costituzionali. Occorre prendere le mosse dai precedenti legislativi del 1944 e dalla novella del 1955 che ha scisso i due istituti allora unificati, il fermo di polizia e il fermo di indiziati di reato. Vi è o non vi è differenza tra i due fermi? Io sono d'accordo con gli onorevoli colleghi che se il fermo di indiziati di reato e il fermo di polizia fossero sostanzialmente lo stesso istituto sarebbe perfettamente inutile creare nella legge di pubblica

sicurezza un duplicato. Ma il fermo di indiziati di reato ovviamente è un istituto molto diverso ed è collocato per questo nel codice di procedura penale. In quella ipotesi siamo nel campo della repressione; in questa ipotesi siamo nel campo degli atti di competenza della giurisdizione ordinaria, dell'autorità giudiziaria; in questo caso siamo nel campo degli atti, di ordine eccezionale previsti dalla Costituzione (articolo 13), che sono di competenza dell'autorità amministrativa, specificatamente dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Questa è la differenza che si proietta anche sulle attribuzioni degli organi che devono operare ed utilizzare questi strumenti. È chiaro che quando si tratta del fermo di indiziati di reato, ci troviamo di fronte ad un reato già commesso e si tratta di identificare le persone che eventualmente quel reato hanno compiuto o che alla sua consumazione hanno concorso o in altro modo collaborato. Quando invece parliamo di fermo di polizia, siamo nel campo della prevenzione che mira a disporre le opportune cautele anche nei confronti di coloro che attraverso atti preparatori, danno fondato motivo di ritenere che stiano per commettere un reato. Gli atti preparatori non si riferiscono all'ipotesi del tentativo: quindi non entrano nel campo di competenza dell'autorità giudiziaria. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Sotto questo profilo, il senatore Tomassini mi consenta di dire che non è esatto il richiamo a talune ipotesi contravvenzionali, come quella prevista dall'articolo 708 del Codice penale (potremo anche citarne altre). È vero infatti che le contravvenzioni previste nel Codice penale sono considerate reati di pericolo e quindi hanno, sotto un certo profilo, anche un contenuto preventivo però non operano in quel campo preventivo che è di competenza dell'autorità di polizia, tanto è vero che si tratta di ipotesi di reati e la sanzione vi è in quanto il reato venga consumato; si tratterà di contravvenzione invece che di un delitto, ma comunque è prevista la sanzione se e in quanto il reato sia stato consumato. Quindi è chiaro che se domani, ad esempio, viene fermato un in-

dividuo che è in possesso di grimaldelli, vi sarà l'ipotesi dell'articolo 708 ed in questo caso potrà funzionare anche la macchina giudiziaria senza bisogno di mettere in moto quella della polizia. Però vi possono essere degli atteggiamenti che non sono così chiari e determinanti della casistica della legge, ma che per altro necessitano dell'intervento della polizia. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

A questo punto mi sia consentita un'osservazione. Mi dispiace di dare una delusione a quel signor Lanzara che io non conosco, ma che evidentemente deve essere uno studioso di diritto, delusione che va al signor Lanzara e non al senatore Maris, il quale non ha fatto altro che leggere il testo e l'esemplificazione fatta da questo studioso delle leggi di pubblica sicurezza dieci anni fa. Mi dispiace di dargli una delusione in ordine a tutte quelle ipotesi esemplificative che egli ha prospettato (e che io vorrei sapere se si sono qualche volta di fatto verificate con il regime del 157 che è più grave di quello attuale) perchè nel nostro articolo 58 di ordine pubblico non si parla. Quindi tutte le ipotesi previste in quel testo, che sarà pregiato per la parte speculativa e scientifica, sotto il profilo della esemplificazione non coincidono con la situazione attuale, perchè l'articolo 58 parla di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di atteggiamenti di persone che commettono gli atti preparatori di un delitto e delle persone pericolose e sospette di cui alla legge 27 dicembre 1956, ma non fa alcuna ipotesi relativa all'ordine pubblico. Quindi quegli esempi rimarranno come una previsione personale e singolare che assolutamente il relatore, non dico a nome della maggioranza ma neanche personalmente, si sentirebbe di condividere.

Allora, vediamo se questo articolo 58 sia incostituzionale. È incostituzionale perchè lede le libertà dei cittadini? Che cosa vuole l'articolo 58 della legge di pubblica sicurezza? Perchè questo, onorevoli colleghi, è il punto sul quale dobbiamo metterci d'accordo: se ci mettiamo d'accordo su questo punto tutto il resto viene superato.

Questo articolo 58 vuole la difesa dalla criminalità. Questo è il punto. Bisognerebbe

non conoscere quella che è la situazione di tutte le periferie, di tutti i grandi centri, soprattutto dei grandi centri urbani, delle città, per non sapere quale sia l'opera che tutti i giorni, pazientemente, la polizia compie per prevenire la consumazione di reati! Ma perchè dobbiamo metterci nella condizione psicologica e mentale di coloro che in questo articolo sentono il suono martellante di una campana a stormo e vi trovano dentro il loro nome, cognome e soprannome? Io non mi sento di fare la parte del « bravo » di don Rodrigo! Non vedo, non so perchè i colleghi si preoccupino sotto questo profilo dell'articolo 58 della legge di pubblica sicurezza, quando è chiaro che l'articolo 58 mira soltanto a prevenire la criminalità (*Interruzione del senatore Albarello*).

Vediamo allora se questi strumenti siano male stati usati. Potrebbe darsi che, pur essendo buona l'intenzione o la sostanza della norma, gli strumenti siano usati male.

Il senatore Nencioni nel suo intervento ha fatto una critica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, soprattutto per quello che concerne la casistica delle « persone sospette », cui si richiama l'articolo 58 della legge di pubblica sicurezza. L'opinione espressa dal senatore Nencioni è un'opinione rispettabilissima, e lo è senz'altro, perchè è condivisa da taluni illustri cultori del diritto; però il legislatore deve attenersi a quella che è la base legislativa, sulla quale deve erigere l'edificio della legge di pubblica sicurezza. La base legislativa è la legge del 1956 che ha trovato il conforto di due sentenze della Corte costituzionale. Esse hanno ritenuto che la casistica elencata nei cinque numeri della legge del 1956 sia una casistica che risponde alle esigenze e ai dettami di dettaglio previsti dall'articolo 13 della Costituzione.

E andiamo ancora avanti. Non sono forse dettagliate le indicazioni date per utilizzare questo strumento? Ebbene, quando uno non vuol dare alla polizia le sue generalità, quando non dà sufficienti indicazioni sulla propria identità personale, la polizia avrà, nell'interesse della tutela della società, non dico il diritto ma l'obbligo di provvedere alle necessarie identificazioni! Quando, per circostanze obiettive di tempo e di luogo —

e le circostanze obiettive dovrebbero naturalmente escludere gli apprezzamenti subiettivi — si ritenga, attraverso alla percezione di atti preparatori, che taluno stia compiendo un delitto, che cosa ci sta a fare la polizia se in quel momento non interviene a difesa della società? E lo stesso dicasi per tutto quello squallido mondo che purtroppo vive ai margini degli abitati, e soprattutto delle grandi città, e che è costituito da persone che hanno un minor senso morale anche per quanto riguarda la vita sessuale. Io non posso dimenticare le relazioni dei procuratori generali alla Corte di cassazione riguardanti il mondo del malcostume, che non è soltanto il mondo de « I miserabili » di Victor Hugo, ma è anche il mondo del lusso e dei « balletti »: il mondo del cosiddetto terzo sesso.

Ed allora la norma è forse incostituzionale perchè non si prevede il controllo giudiziario? Qui ci siamo sentiti fare due osservazioni fondamentali. Sono due, se non erro, perchè l'obbligo del rapporto per la convalida del fermo da parte del giudice non è dubbio: lo dice il testo della legge. La prima osservazione concerne la questione della proroga, la seconda concerne l'impossibilità da parte del fermato di reclamare contro il provvedimento preso dall'autorità di polizia, convalidato o non convalidato dal giudice.

Sul primo punto mi pare che non vi siano dubbi per quanto riguarda il fatto (del resto il testo di legge è chiarissimo a questo proposito) che la proroga è condizionata alla convalida. Se la convalida non avviene, ovviamente la proroga non può essere concessa; e poichè la convalida la dà l'autorità giudiziaria, poichè la proroga la dà l'autorità giudiziaria, appunto l'autorità giudiziaria è il potere che costituzionalmente deve intervenire e disporre ai sensi della Costituzione.

M A R I S . Senza interrogare il fermato ...

A J R O L D I , *relatore*. L'articolo 13 non dice che si debba interrogare il fermato, lo dice l'articolo 238; e io mi sono permesso di far

presente che il fermo di indiziati di reato è cosa diversa dal fermo di polizia. (*Replìca del senatore Maris*).

Vi è poi l'altra questione sollevata dal senatore Maris che riguarda l'impossibilità di ogni e qualsiasi reclamo da parte di colui che venga eventualmente colpito da un provvedimento di questo genere. Il senatore Maris ha detto: il cittadino è privo di qualsiasi forma di difesa perchè viene fermato, poi l'autorità giudiziaria non convalida il fermo e quindi viene rilasciato, eccetera. Ma mettiamo che l'autorità giudiziaria convalidi il fermo. Può questo cittadino reclamare, può almeno avere l'estrema risorsa prevista dall'articolo 111 della Costituzione, cioè può ricorrere in Cassazione contro questo provvedimento? Il senatore Maris ha detto che non può perchè non si tratta di un provvedimento giudiziario, ma di un provvedimento amministrativo.

Ora, mi consenta il senatore Maris di non condividere il suo pensiero. L'articolo 111 della Costituzione dice: « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali » — quindi non è il provvedimento che è giurisdizionale ma è la pronuncia da parte dell'organo giurisdizionale su un provvedimento amministrativo che viene convalidato — « è sempre ammesso ricorso in Cassazione ». Credo che non vi sia dubbio che l'articolo 111 in questo caso funzioni in quanto il provvedimento è dell'autorità giurisdizionale anche se l'atto iniziale, cioè il fermo, è amministrativo. Questo è il mio avviso. Io penso che la garanzia del ricorso alla Corte di cassazione da parte del cittadino sia senz'altro assicurata. (*Interruzione del senatore Maris*).

Poi è stato chiesto: ma come finirà? Che cosa ne farete di quest'uomo? Dove finirà? Qui naturalmente c'è una casistica. Se si tratta di una persona pericolosa o sospetta che rientra tra quelle della legge del 1956 probabilmente l'autorità di polizia farà un rapporto perchè si faccia luogo all'adozione di provvedimenti che quella prevede; se si tratta dell'esame di quegli atti preparatori che hanno condotto al fermo di polizia e si ha la convinzione che invece di atti prepa-

ratori si tratti di un vero e proprio tentativo di reato, si farà un rapporto all'autorità giudiziaria. Ma queste sono cose che vengono chiaramente da sè. Il fermo di polizia è soltanto un provvedimento di carattere preventivo e cautelare il quale non inficia in nessun modo il libero esercizio del potere giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria. Date queste spiegazioni, pare al relatore che il testo dell'articolo 58 debba rimanere così come è stato studiato ed elaborato dal Governo. Infatti se noi dovessimo togliere qualcuna di quelle parti che ci si propone di togliere attraverso i nove emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli colleghi e che sono stati contestualmente illustrati, il testo perderebbe di quel congegno sistematico e di quella forza che può dare la possibilità all'autorità di polizia e agli organi di polizia che non è poi costituita da agenti sprovveduti di ogni cognizione giuridica, politica, o militare ma anche da ufficiali di polizia che hanno rilevanti responsabilità e una lunga esperienza, di intervenire soltanto in quei determinati casi che sono previsti dalla legge. Se si toglie qualche parola, ovviamente il meccanismo sistematico del testo non funziona più e noi vareremmo un articolo di legge che non sarebbe più organicamente possibile inserire in tutto il contesto della legge di pubblica sicurezza.

Particolarmente, devo dire in ordine agli ultimi emendamenti, che essi concernono specificamente una forma di inserimento del fermo di polizia nell'ambito di quello che è il fermo previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale e quindi avremmo una commistione di istituti, (quello giudiziario e quello amministrativo) che veramente, anche sotto il profilo puramente sistematico, per tutte le complicazioni che potrebbero derivarne, appare opportuno sconsigliare. Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione ritiene di insistere nel testo dell'articolo 58 così come è stato presentato all'esame dell'Assemblea. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, io sarò molto breve. Devo dire che molti argomenti sono stati qui portati da un settore e dall'altro, alcuni anche approfonditi, altri meno; mi dispiace soltanto di un'invettiva che mi pare sia stata pronunciata dal senatore Maris al quale molto semplicemente vorrei rispondere quello che ho avuto occasione di dire una decina di giorni fa, cioè che in nessun Paese europeo, salvo l'Inghilterra, c'è una legge di pubblica sicurezza che garantisce la libertà dei cittadini più di questa che il Governo ha avuto l'onore di presentare al Parlamento. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Tirate fuori pure le altre leggi vigenti in Francia, in Russia, in Cecoslovacchia.

Voce dall'estrema sinistra. In Inghilterra.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Gliene ho dato atto. In Inghilterra vige un sistema che certamente dà garanzie ancora maggiori. Però in Inghilterra mi si permetterà di ritenere che c'è ...

Voce dall'estrema sinistra. Una maturità.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* E i norvegesi allora non sono maturi? I russi non sono maturi? Lo saremo quanto loro certamente; perchè questa legge è più larga di quanto non sia la norvegese e quella della Russia sovietica.

L U S S U . Il Presidente Einaudi voleva abolire i prefetti ..

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Comunque, senatore Lussu, in questo articolo i prefetti non c'entrano. Una volta tanto discutiamo di un argomento in cui non c'entrano. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). E se aboliste i prefetti, lasciereste tutto l'ordine pubblico nelle mani dei questori, non soltanto questa questione, il che non sarebbe certo meglio.

Alle ragioni di contrasto esposte dai vari oratori che sono intervenuti ha risposto con un'ampia documentazione giuridica il relatore. Egli ha risposto anche sulle perples-

sità che sono state manifestate dai senatori Maris e Nencioni circa l'asserita incostituzionalità del testo di questo articolo. Indubbiamente su tali questioni — l'ho già detto ieri a proposito di un altro articolo meno contestato e meno importante di questo — i giuristi possono avere opinioni differenti. Come il senatore Nencioni ha citato l'opinione di un illustre giurista a proposito della costituzionalità, così io potrei citarne altri. È chiaro che questo articolo non è stato redatto così alla leggera: è stato il frutto di un lungo studio che ha portato alla consultazione non soltanto di uomini politici ma in particolare di insigni giuristi.

Desidero soltanto aggiungere una considerazione di carattere generale e politico. Onorevoli senatori, abbiamo già detto altre volte che se si parte dalla sfiducia assoluta nel Potere esecutivo e negli organi che ne dipendono, dalla quale mi sembra siano partiti gli onorevoli senatori che sono intervenuti (e mi pare che quando si discutevano i primi articoli di questo disegno di legge non fosse questo il vostro punto di vista), soprattutto nelle varie interruzioni in cui si è parlato di possibili faziosità che si potrebbero commettere, è chiaro che non soltanto questo articolo, ma nessun articolo è tale da garantire la libertà dei cittadini. Ma allora usciamo dal problema della legge ed entriamo nel problema della volontà politica.

Nel caso specifico il senatore Ajroldi ha detto molto chiaramente che qui non c'entra l'ordine pubblico. Per quanto riguarda, ad esempio, la questione trattata ieri delle guardie giurate nelle fabbriche (questione che, come ho detto, rientra nell'articolo 53 che abbiamo votato oggi) capisco che ci possano essere problemi ed interpretazioni diversi. Ma qui non c'entra l'ordine pubblico. Se si ha solo un minimo di fiducia, le ragioni di questa norma appaiono evidenti, malgrado le distorsioni che si è cercato di trovare in un articolo scritto, tra l'altro, dieci anni fa da una persona che può essere illustre, ma che non conosco. In quel caso si ragionava *de jure condendo*, non *de jure condito*. I motivi informativi della norma, ripeto, sono molto chiari: non implicano alcuna limitazione delle libertà costituzionali dei citta-

dini, si identificano soltanto nella lotta contro la criminalità.

È per queste ragioni che io invito gli onorevoli senatori a votare l'articolo 58. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati sull'articolo 58. Nessuno degli emendamenti è stato accettato dalla Commissione e dal Governo.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori, tendente a sopprimere al primo capoverso la parola: « sufficienti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione, procederemo alla controprova.

Chi non approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori tendente a sostituire nel primo capoverso le parole: « non vi ottemperino » con le altre: « si rifiutino ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori tendente a sostituire nel secondo capoverso le parole: da « la cui condotta » fino a: « per commettere un delitto » con le altre: « che, sulla base di indizi gravi, risulta siano per commettere un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori tendente a sopprimere nel secondo capoverso le parole da: « e quelle riconducibili nelle categorie indicate » sino alla fine.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori ten-

dente a sopprimere il terzo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori tendente ad inserire dopo il quinto capoverso il seguente:

« Il Procuratore della Repubblica o il Pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle 48 ore successive al ricevimento della comunicazione ».

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Aimoni, Gianquinto, Bera, Kuntze, Brambilla, Vidali, Cassese, Zanardi, Vergani, Fabretti, Perna, Compagnoni, Tomasucci, Ferrari Giacomo, Spezzano, Pesenti, Rendina, Farneti Ariella, Scarpino e Fabiani hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo del settimo capoverso dell'articolo 58, presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Actis Perinetti, Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bertola, Bertoli, Bettoni, Bitossi,

Boccassi, Bonafini, Borrelli, Bosso, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carucci, Cassese, Celasco, Cerreti, Chabod, Chiariello, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Cuzari,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giorgetti, Giorgi, Giraud, Giuntoli Graziuccia, Gomez d'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, Guarnieri, Gullo,

Jannuzzi, Jervolino,

Kuntze,

Lami Starnuti, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Maccarrone, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Mencaraglia, Merloni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Nencioni, Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Petrone, Piasenti, Picardi, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Sand, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli,

Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trimarchi, Tupini,

Vacchetta, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Bonacina, Granzotto Basso, Spagnoli e Tedeschi.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo del settimo capoverso dell'articolo 58, proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri:

Senatori votanti	195
Maggioranza	98
Favorevoli	89
Contrari	106

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto e da altri senatori tendente a sostituire, in via subordinata, il settimo capoverso con il seguente:

« Il Procuratore della Repubblica o il Pretore, dopo aver interrogato il fermato, se necessario, può prorogare il fermo, qualora dall'Autorità che vi ha proceduto ne provenga richiesta prima della scadenza del termine di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento soppressivo all'ottavo capoverso presentato dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri è precluso.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Aimoni, Maris, Rendina, Scotti, Salati, Barontini, Romano, Granata, Com-

pagnoni, Fabretti, Traina, Cassese, Schiavetti, Carucci, Maccarrone, Bufalini, Tomasucci, Mencaraglia, Passoni hanno richiesto che la votazione sull'articolo 58 sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Kuntze).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Kuntze.

CARELLI, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Actis Perinetti, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile,

Baldini, Banfi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardi, Bertola, Bettoni, Bonafini, Borrelli, Bosso, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Carelli, Caroli, Celasco, Chabod, Chiariello, Cittante, Cornaggia Medici, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, D'Errico, de Unterrichter, Di Grazia, Donati,

Florena, Focaccia,

Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Guarnieri,

Jannuzzi,

Jervolino,

Lami Starnuti, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi,

Maier, Martinelli, Merloni, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Morabito, Morandi, Morino,

Nenni Giuliana,

Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Pennacchio, Perrino, Perugini, Peserico, Piasenti, Picardi, Poët,

Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Sellitti, Spasari, Spataro, Spigaroli, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trimarchi, Tupini,

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Rispondono no i senatori:

Adamoli, Aimoni, Albarello, Audisio, Barontini, Bartesaghi, Bera, Bertoli, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Bufalini,

Caponi, Carucci, Cassese, Cerreti, Cipolla, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, Di Paolantonio, Di Prisco, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fiore, Fortunati,

Gaiani, Gianquinto, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo,

Levi, Lussu,

Maccarrone, Mammucari, Maris, Masciale, Mencaraglia, Minella Molinari Angiola, Montagnani Marelli, Moretti, Morvidi,

Orlandi,

Palermo, Passoni, Perna, Pesenti, Petrone, Piovano, Pirastu, Polano,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano,

Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scotti, Secchia, Secci, Simonucci, Spezzano, Stefanelli,

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Traina,

Vacchetta, Vergani, Vidali,

Zanardi.

Sono in congedo i senatori:

Bonacina, Granzotto Basso, Spagnolli e Tedeschi.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sul complesso dell'articolo 58:

Senatori votanti . . .	189
Maggioranza	96
Senatori favorevoli . .	111
Senatori contrari . . .	78

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte dei senatori Bonafini, Monni ed altri è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un capoverso all'articolo 64 del disegno di legge in discussione: « Il decreto di cui al precedente comma perde efficacia sin dall'inizio se non è convertito in legge entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ».

Poichè la Presidenza nutre fondati dubbi sulla possibilità di approvare detto emendamento con la procedura legislativa ordinaria, invito il Presidente della prima Commissione permanente a voler riunire, nella mattinata di domani, la Commissione per un esame approfondito dell'emendamento stesso, onde poter riferire all'Assemblea nella seduta pomeridiana.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati BUFFONE ed altri. — « Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (2227);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputato Russo Vincenzo. — « Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in scienze biologiche » (2235);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di re-

pressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (2105), *con modificazioni*;

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano » (1884). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: MINELLA MOLINARI Angiola ed altri. — « Disciplina della raccolta, trasfusione e conservazione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue » (446);

« Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili » (2056-B).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario*:

CARUCCI. — *Al Ministri dei lavori pubblici e dell'interno*. — Poichè in data 21 aprile 1967 dal Consiglio di Stato col n. 306 è stata pubblicata la decisione Semeraro ed inviata al Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione a mente degli articoli 87 e 88 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642;

avendo le parti interessate notificata la sentenza del Consiglio di Stato sia al Comune che al costruttore;

tenuta presente l'ordinanza sindacale del 24 maggio 1966, n. 15, con cui si ordinava la sospensione dei lavori abusivi e la risposta del Ministero dei lavori pubblici alla interrogazione n. 4389;

considerata l'ordinanza sindacale del 6 giugno 1966, n. 18, con cui si ordinava l'abbattimento delle costruzioni abusive e la risposta del Ministero dei lavori pubblici alla interrogazione n. 5088;

vista la decisione del Consiglio di Stato con cui si ordina all'Autorità amministrativa di eseguire l'ordinanza sindacale del 6 giugno 1966, n. 18;

tenuta presente la deliberazione di sanatoria fatta dal sindaco di Martina Franca in data 29 maggio 1967 con la quale si annulla l'ordinanza sindacale del 6 giugno 1966 dietro pagamento della irrisoria cifra di lire 400 mila;

tenuto presente l'atteggiamento di favore del sindaco in tutta la squallida vicenda Semeraro;

considerate le ordinanze sindacali numeri 27, 28, 29, 30 e 31 in data 5 agosto 1965 e mai eseguite per non colpire soci di partito;

vista la politica dei due pesi e delle due misure adottata dal sindaco che fa resistere il Comune in giudizio contro la ditta Durante Angelo per aver costruito abusivamente un rudimentale pollaio in aperta campagna e non fa resistere in giudizio il Comune contro il Semeraro, per sostenere ordinanze in precedenza emesse ed in tal modo smentendo se stesso;

tenute presenti le violazioni continue del regolamento edilizio comunale e le concessioni di deroghe non autorizzate dalla Direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, come può rilevarsi dalla non applicazione del contenuto della lettera prot. n. 3974, Divisione 23, Roma 15 novembre 1962, del Ministero dei lavori pubblici Direzione generale urbanistica ed opere igieniche;

visto lo stesso atteggiamento del Prefetto di Taranto che concedeva il certificato d'uso quando il Consiglio di Stato non aveva preso alcuna decisione in merito;

tenuto presente che le strutture portanti di una costruzione autorizzata per un piano terra, 1°, 2° e 3° piano non possono adattarsi a sostenere due piani in più costruiti abusivamente,

l'interpellante chiede se i Ministri non ritengano opportuno promuovere una inchiesta onde accertare le singole responsabilità e violazioni di legge per ristabilire la legalità amministrativa in un Comune do-

ve confusione, arbitrio e soprusi soffocano il libero sviluppo e rispetto dell'ordinamento democratico del Paese e se in questa triste vicenda nel comportamento del Sindaco non ravvisino i reati di cui all'articolo 323 del codice penale. (620)

POLANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Sulla crisi idrica e sulle conseguenti irregolarità nell'approvvigionamento dell'acqua verificatosi in questi ultimi tempi nei comuni di Sassari, Alghero e Portofino dovute con tutta evidenza a disfunzioni nel sistema idrico del Bidighinzu, di proprietà della Cassa del Mezzogiorno; e sugli urgenti rimedi per garantire l'acqua alle popolazioni delle tre menzionate città. (621)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENCIO, Segretario:

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per potenziare l'acquedotto costruito alcuni anni or sono dalla Cassa per il Mezzogiorno per la città di Frosinone; acquedotto che si è dimostrato di giorno in giorno insufficiente ai crescenti bisogni della città in continuo sviluppo, tanto da lasciare per lunghe ore del giorno nel disagio, per la mancanza del prezioso liquido, alcuni quartieri popolosi come lo Scalo. (1889)

DE DOMINICIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare in favore delle popolazioni del teramano che hanno visto tutte le colture in atto, sia erbacee

che arboree, completamente distrutte da violente grandinate il giorno 10 giugno 1967.

Le zone colpite interessano i comuni di Atri, Bellante, Campi, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Notaresco, Penna S. Andrea, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Teramo, ove i danni causati su un'estensione territoriale di 16.600 ettari comportano un onere finanziario di complessive lire due miliardi centoottantaquattro milioni e quattrocentomila. L'eccezionale calamità ha compromesso completamente l'economia familiare delle piccole e medie aziende e la legge numero 739 del 21 luglio 1960 non permetterà che minime provvidenze in favore dei coltivatori danneggiati.

L'interrogante, pertanto, chiede l'adozione di interventi straordinari. (1890)

JODICE, BATTINO VITTORELLI, TORTORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano già preso od intendano prendere per concorrere ad alleviare la situazione disperata nella quale, dopo il cessate il fuoco, si trovano centinaia di migliaia di profughi dalla Palestina e decine di migliaia di soldati della RAU dispersi nel Sinai e candidati alla morte per fame e soprattutto per mancanza d'acqua. (1891)

RODA, PASSONI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi reali che hanno indotto l'Amministrazione comunale di Abbiategrasso (Milano) ad attuare la costruzione di un padiglione ospedaliero (la cui spesa supera di gran lunga il miliardo di lire) a ridosso dell'attuale ospedale, ritenuto unanimemente sufficiente ai bisogni cittadini, e ciò in disprezzo del fatto che la zona, a differenza della gran parte della Nazione, è fortunatamente dotata di attrezzature ospedaliere sufficienti sia qualitativamente sia numericamente. Per tacere del fatto che il nuovo mastodontico e irrazionale padiglione sacri-

fica, nello spazio e nel verde necessario, le esigenze del vecchio ospedale abbatense che viene così a trovarsi in precarie condizioni di funzionalità. (1892)

DI PRISCO, MASCIALE, SCHIAVETTI, ALBARELLO, TOMASSINI, PASSONI, RODA, PREZIOSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 903 del 1965 «avvio alla riforma della Previdenza sociale», di intervenire perchè si faccia luogo alla rivalutazione automatica delle pensioni dell'INPS tenendo conto che gli avanzi di gestione anno 1965 del fondo adeguamento pensioni, al netto delle riserve, superano il 5 per cento poichè alle risultanze di bilancio del fondo adeguamento pensioni stesso (13 miliardi) occorre aggiungere l'importo di 85 miliardi pari al sussidio straordinario erogato ai pensionati che tali erano al 23 dicembre 1964 (quindi spese riferentisi a detto anno) e l'importo che va sotto la voce di spese di amministrazione per il fondo sociale caricate, con errata interpretazione, sul fondo adeguamento pensioni.

Si tratta, quindi, a parere degli interroganti, di un importo complessivo di 116 miliardi che devono servire all'applicazione delle norme dell'articolo 10 della legge all'inizio citata. (1893)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

MASCIALE, PREZIOSI, DI PRISCO, TOMASSINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per lenire in parte i gravi disagi in cui sono venuti a trovarsi i contadini e i mezzadri di Collecervino, Penne, Moscufo, Pianella, Villanova, eccetera, i quali hanno subito la distruzione dell'intero raccolto a causa dell'eccezionale grandinata che si è abbattuta in quelle zone.

Gli interroganti chiedono, inoltre, che gli uffici periferici del Ministero intervengano con la massima sollecitudine per accertare i danni allo stato attuale. (6377)

MASCIALE, PASSONI, DI PRISCO, TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — In relazione allo stato di profondo disagio creatosi nella categoria artigiana a causa della lentezza delle operazioni di erogazione di contributi relativi alle domande per l'acquisto di macchinari e la costruzione di laboratori, domande giacenti da oltre un anno presso gli uffici delle Commissioni provinciali per l'artigianato e quelli per la Cassa per il Mezzogiorno, gli interroganti chiedono di conoscere se non ritengano di impartire sollecite disposizioni atte a rimuovere tutti gli ostacoli di natura burocratica che finiscono col danneggiare enormemente l'attività, già precaria, dei numerosi artigiani meridionali. (6378)

FANELLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per un sollecito completamento dell'acquedotto rurale della contrada Monte S. Marino nel comune di Alatri (Frosinone) i cui lavori sono stati sospesi per la mancanza della fornitura dei tubi da parte della Cassa per il Mezzogiorno. (6379)

MERLONI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per risolvere la crisi che da anni travaglia le Cartiere Miliani di Fabriano, industria di vitale importanza per una vasta zona montana e che per secolare tradizione possiede tutti i requisiti per riprendere validamente il suo ruolo in campo nazionale ed internazionale.

Si chiede che gli interventi finanziari, carenti da lungo tempo, siano di entità tale da assicurare l'aggiornamento tecnologico degli impianti per rendere l'Azienda competitiva sul piano commerciale, e da bloccare la riduzione del personale dipendente, per apri-

re la via ad una graduale ripresa di assunzioni tenendo presente che nel giro di pochi anni si è verificata una diminuzione di circa seicento unità lavorative. (6380)

MERLONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere perchè la Direzione generale della bonifica e colonizzazione, che gestisce da tre anni il capitolo di bilancio n. 1551 (ove sono quest'anno disponibili ben quattro miliardi), non faccia alcuna assegnazione al Corpo forestale per la manutenzione dei rimboschimenti eseguiti con assegnazioni disposte in quest'ultimo ventennio dalla stessa Direzione generale (leggi sulle aree depresse).

E perchè non si provvede a suddividere il capitolo in due articoli per assegnarne la gestione alle due Direzioni generali competenti, della Bonifica e della Economia montana, atteso che l'analogo capitolo n. 1735 gestito dalla Direzione generale dell'economia montana è destinato esclusivamente alle opere eseguite con i fondi della bonifica montana e non per quelle eseguite con i fondi delle aree depresse. (6381)

PENNACCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo e purtroppo permanente pericolo per la salute pubblica di Bisceglie, determinato dallo scolo nel suo territorio di tutti i liquami della fognatura proveniente dalla vicina città di Corato.

I detti liquami, non incanalati, ma disordinatamente refluenti in aperta campagna, generano non solo inquinamenti alle colture, ma, specie nei mesi estivi, una germinazione spaventosa di insetti e di zanzare che vanno ad assediare letteralmente l'abitato di Bisceglie.

Negli ultimi tempi il disagio di quegli abitanti (circa 45.000) si è reso più acuto anche in relazione al fatto che è cresciuto il volume dei rifiuti alimentato da numerosi scarichi di acqua dei servizi igienici.

L'Amministrazione comunale di Bisceglie è impotente a fronteggiare con le sue magre risorse il fenomeno, alle cui cause peraltro è estranea. Poichè la protesta dei cit-

tadini si fa sempre più pressante e si rivolge in forma polemica contro gli organi sanitari, ritenuti insensibili e inerti, si sollecita un tempestivo intervento del Ministero per apprestare provvedimenti e mezzi idonei a risolvere alla radice il problema, che non è solo igienico, ma tocca direttamente le elementari esigenze di quella comunità. (6382)

ROVERE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) i motivi per cui i lavori per la costruzione del palazzo di giustizia di Sanremo, iniziati da molti anni, non vengono portati a termine con grave pregiudizio per la zona in cui sorge la costruzione e per le strutture stesse che vanno deteriorandosi a causa delle intemperie e della incuria;

2) quali provvedimenti intenda adottare onde permettere il completamento dell'opera risolvendo così un problema vivamente sentito dalla città ed eliminando lo stato di grave disagio determinato dalla inadeguatezza delle attuali sedi, sia della Pretura che del Tribunale, alloggiate da oltre venti anni in locali di fortuna. (6383)

CARUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che lo sciopero dei dipendenti dei bar, dei ristoranti e delle buffetterie della stazione ferroviaria Termini di Roma perdura e la vertenza sindacale in atto non accenna a risolversi per la intransigenza della ditta appaltatrice GRAIT, si chiede di sapere se in considerazione della lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1955, Prot. n. 17796/7 1.2, Gabinetto della Presidenza del Consiglio, non intendano convocare le parti in causa per un sollecito accordo ed invitare la società appaltatrice GRAIT:

1) al pieno rispetto delle leggi sul lavoro;

2) a trascrivere sulle buste paga l'importo della percentuale di servizio effettivamente erogata e non far figurare, come finora ha fatto la GRAIT, importi notevolmente inferiori, al solo scopo di sfuggire

alla giusta tassazione e per versare somme inferiori agli enti previdenziali ed assistenziali, con grave danno per i lavoratori;

3) a rispettare la legge sulle lavoratrici madri;

4) a rispettare i contratti di lavoro;

5) a corrispondere l'indennità vitto finora negata.

Il perdurare dello sciopero determina non solo grave disagio economico per i lavoratori in sciopero, ma procura anche gravi disagi ai viaggiatori ed ai turisti in transito per la stazione Termini. (6384)

POLANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se siano informati che nella città capoluogo di Nuoro il caseggiato scolastico del rione di S. Pietro e la colonia estiva sul monte Ortobene sono stati destinati a caserme per reparti della polizia e si teme che questa estate centinaia di bambini non potranno godere delle vacanze e dell'aria salubre di quella località; se non ritengano che una tale utilizzazione dei locali destinati all'istruzione dei ragazzi ed alle loro vacanze sia un errore grave da parte delle autorità che hanno preso tali provvedimenti e come intendano intervenire per riparare a tale errore. (6385)

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato che 45.000 quintali di grano duro ammassato nell'annata agraria 1966, giacciono nei magazzini di raccolta del Consorzio agrario di Sassari, per cui il grano duro di nuova produzione non troverà posto se i detti magazzini non verranno resi disponibili; se non ritenga che debba essere evitata l'imposizione ai produttori di versare il cereale della nuova mietitura in magazzini distanti dalle zone di maggior produzione e se, in tali circostanze, non ritenga che debba il Consorzio agrario, od altro Ente che si riterrà opportuno designare, accollarsi l'obbligo e la spesa del trasferimento del grano vecchio in magazzini periferici per far posto al nuovo grano nei magazzini più centrali i quali, oltre ad essere i più capaci ed i meglio

attrezzati, per la loro ubicazione, solleverebbero i produttori del pesante aggravio delle spese di trasporto per il conferimento del prodotto in magazzini periferici e lontani dalle principali zone di produzione del grano duro. (6386)

DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

la relazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Teramo sui danni causati dalla grandine (caduta nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1967) alle aziende contadine della provincia di Teramo;

i provvedimenti adottati dal Ministero dell'agricoltura per soccorrere i mezzadri ed i coltivatori diretti colpiti;

le iniziative che si intendano prendere per riattivare il processo produttivo delle aziende stroncate, allo stato attuale, dalla violentissima grandinata.

Per sapere, in particolare, se il Ministro dell'agricoltura non ritenga necessario approntare nuovi provvedimenti legislativi per fornire i mezzi necessari ed idonei non solo per assicurare ai contadini, che hanno tutto perduto, il minimo per vivere durante l'annata agraria in corso, ma, soprattutto, per garantire il riassetto economico delle aziende e predisporre radicali interventi e rendere possibili quelle trasformazioni colturali capaci di assicurare, nel futuro, un equo reddito alle famiglie dei mezzadri e dei coltivatori diretti.

L'interrogante ritiene che nuovi provvedimenti legislativi debbono essere predisposti dal Governo perchè, di fronte alla vastità e profondità dei danni (quindici comuni della provincia di Teramo hanno avuto un danno di oltre quattro miliardi, con perdite aziendali che vanno da un minimo del 70 per cento ad un massimo del 100 per cento dell'intero raccolto), la legge 21 luglio 1960, n. 739 — che, peraltro, si chiede venga tempestivamente applicata, con criteri estensivi, nelle parti inerenti l'esonerazione delle imposte, il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'annata agraria in corso ed il rinvio

del pagamento dei ratei di mutui e delle scadenze delle cambiali agrarie — non può soddisfare le esigenze delle aziende contadine e dell'economia teramana duramente colpite in questi tristissimi giorni. (6387)

SANTARELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza:

1) che con la grandinata del 10 giugno 1967, i raccolti di molti comuni della provincia di Ascoli Piceno sono stati completamente distrutti;

2) che, in conseguenza, i lavoratori agricoli, i coltivatori diretti, i piccoli produttori, i mezzadri, gli affittuari, si trovano nelle condizioni di non avere la possibilità di continuare a lavorare la terra e tanto meno di provvedere ai bisogni alimentari delle proprie famiglie.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti i Ministri intendano adottare affinché tutte le zone colpite siano messe in condizioni di usufruire di tutti i benefici che le leggi prevedono in caso di calamità, e quali disposizioni intendano diramare con urgenza agli Uffici periferici affinché vengano accertati i danni per le singole zone e singole aziende e per la loro inclusione nel decreto che necessita emanare per l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni. (6388)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 giugno 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17 con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 11

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedi-

menti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana (2215).

2. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (2216).

ALLE ORE 17

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. votazione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

639ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 GIUGNO 1967

IV. Seguìto della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (*ore 22,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari